Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 16 luglio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 21 *agosto* 1940-XVIII, *registrato alla Corte dei conti addì* 22 *dicembre* 1940-XIX, *registro* 11 *Africa Italiana, foglio* 225.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ORO

Ciancilla Damiano fu Francesco, nato a Bono (Sassari) l'11 settembre 1894, 1° caposquadra M.V.S.N. (*alla memoria*). — Combattente della grande guerra e volontario in A.O., partecipava a numerose azioni di grande polizia coloniale confermando le sue preclari doti di combattente ardito e coraggioso. Al comando di una banda irregolare di nuova formazione, durante un aspro combattimento prodigava tutte le sue energie per mantenere la posizione occupata. Ferito gravemente mentre, con pochi uomini, fronteggiava il nemico sostituendosi al tiratore di una mitragliatrice posto fuori combattimento, impavido al suo posto rifiutava ogni soccorso ed incitava con la parola gli uomini alla lotta fino a quando non si abbatteva al suolo, immolando gloriosamente la vita sul campo. — Cirmù, 22 maggio 1939-XVII.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Lucchini Giacomo, nato a S. Giorgio della Richinvelda (Udine) il 2 settembre 1892, seniore della M.V.S.N. — Ufficiale in servizio politico amministrativo, posto a capo di irregolari da poco sottomessi, attaccava arditamente forti formazioni nemiche, sconfiggendole e catturando loro numerose armi; otteneva così la sottomissione dei gruppi che turbavano la zona affidatagli. Già distintosi in precedenti combattimenti. — Bulga, agosto 1939-XVII.

Marasci Antonio fu Felice e di Filippelli Giordana, nato a Andali (Catanzaro) il 24 aprile 1901, camicia nera scelta (*alla memoria*). — Durante uno scontro con soverchianti forze nemiche si batteva con indomito coraggio finchè, sopraffatto dal numero, immolava gloriosamente la vita sul campo. — Eggerè, 4 luglio 1939-XVII.

Mossotti Ferruccio fu Domenico e fu Sereno Giuseppina, nato a Barolo (Cuneo) il 22 agosto 1889, centurione — Regio residente guidava più volte gli armati irregolari da lui stesso organizzati contro agguerriti nemici ai quali infliggeva gravi perdite dando costante esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Mens (Scioa), aprile-novembre 1939-XVIII.

Uracchi Renzo di Mario e fu Barbieri Angiolina, nato a Cadeo (Piacenza) il 31 agosto 1914, caposquadra M.V.S.N. (*alla memoria*) — Durante un combattimento si lanciava generosamente per tentare di portare in salvo un camerata gravemente ferito, rimanendo colpito a morte nell'istante in cui si chinava per raccogliere il ferito stesso. Fulgido esempio di sereno coraggio, di elevato sentimento del dovere, di sprezzo del pericolo e di altruismo spinto fino al supremo sacrificio. — Quota Nord Ovest Forte Dabat, 2 giugno 1939-XVII.

MEDAGLIA DI BRONZO

Angelillo Giuseppe di Liborio e di Giura Isabella, nato a Gioia del Colle (Bari) l'8 maggio 1899, 1° caposquadra M.V.S.N. — Con ammirevole calma si esponeva al tiro avversario, prodigandosi a rettificare e concentrare il fuoco delle nostre armi nei punti più opportuni e contribuendo decisamente a fiaccare l'aggressività dei nemici. Già distintosi in precedenti fatti d'arme. — Nec Dingai Giogol, 26 aprile 1939-XVII.

Macrì Francesco fu Antonio e di Mimì Maria, nato a Polistena (Reggio Calabria) il 23 luglio 1901, camicia nera. — Durante uno scontro con un nucleo nemico, visto cadere gravemente ferito un compagno, con generoso slancio, incurante del pericolo, si lanciava in suo soccorso, riuscendo a trarlo in salvo. — Eggerè, 4 luglio 1939-XVIII.

Modaferi Francesco di Antonio e di Carbone Maria Antonia, nato a Delianova (Reggio Calabria) il 17 febbraio 1906, camicia nera. — Durante uno scontro con un nucleo nemico, visto cadere gravemente ferito un compagno, con generoso slancio, incurante del pericolo, si lanciava in suo soccorso, riuscendo a trarlo in salvo. — Eggerè, 4 luglio 1939-XVII.

Morelli Giovanni di Vittorio e di Addolorata Miglietta, nato a Trepuzzi (Lecce) il 23 gennaio 1912, 1° caposquadra M.V.S.N. — Addetto ad una banda, accorreva con le poche forze a sua disposizione a dar man forte alla banda stessa fortemente impegnata. Sempre primo fra i suoi gregari, in altri numerosi combattimenti dava esempio di sereno ardimento ed alto senso del dovere. — Cirmù, 22 maggio 1939-XVII.

Zardo Adalberto di Emilio e di Cacciagli Elisa, nato a Castel S. Nicolò (Arezzo) il 12 aprile 1906, capo manipolo. — Addetto al comando tattico di una grande unità in operazioni, più volte volontariamente, con calma e sereno sprezzo del pericolo, si esponeva alle insidie ed al fuoco del nemico, pur di tenere stretto il collegamento con le colonne in combattimento. Manifestatosi improvviso e violento un attacco di forti nuclei nemici contro l'accampamento, con pronta decisione, postosi alla testa di un gruppo di ascari e gregari, trascinandoli con l'esempio ardimentoso, contrattaccava il nemico, disperdendolo e causandogli perdite. — Soddù - Becciò - Cettù - Ciabò - Uolisò - Gibatti, 20 ottobre 1938 - 31 gennaio 1939-XVII.

CROCE DI GUERRA

Bertoli Modesto fu Massimiliano e di Manca Maria Chiara, nato a Sassari il 14 aprile 1905, capo manipolo. — Seguiva volontariamente il comandante di un settore in una azione militare contro forte formazione nemica trincerata su favorevole posizione. Sotto il violento fuoco nemico coadiuvava validamente il proprio comandante nel disimpegnare il servizio di informazioni, intervenendo lui stesso alla lotta con sereno coraggio e valore personale. Ciollé - Lesibé - Dingai (Zona Cassam Scioa), 16-17 aprile 1938-XVI.

Ferrari Renzo di Emanuele e di Ferrari Angela, nato a Falmenta (Novara) il 12 settembre 1908, capo manipolo. — Ufficiale addetto ad un comando tattico di settore, animato dal più profondo spirito di sacrificio e da fervido sentimento del dovere, pronto sempre a prodigarsi in missioni difficili e pericolose, nel corso di un lungo ciclo di operazioni di grande polizia coloniale dava ripetute prove di ardimento e di valore, percorrendo largamente zone insidiose e battute da violento fuoco avversario per assolvere incarichi delicati ed assicurare il collegamento dei vari servizi fra il comando ed i vari reparti operanti. — Goggiam, aprile-maggio 1938-XVI.

Perazzi Clito fu Giovanni e di Cazzaniga Teresa nato a Quingentale (Mantova) il 23 maggio 1894, vice capo squadra M.V.S.N. — Destinato ad incarichi civili partecipava volontariamente alle operazioni con una colonna bande; nei combattimenti dei giorni 24-25-27 ottobre, assolvendo con spirito giovanile ed alto senso del dovere i più svariati incarichi sulla linea di fuoco ed in zone insidiate dal nemico, dimostrava sprezzo del pericolo ed elevate qualità morali e militari. — Busa - Uaggitù, 24-25-27 ottobre 1938-XVI.

(1237)

Regio decreto 16 *luglio* 1940-XVIII, *registrato alla Corte dei conti addì* 14 *gennaio* 1941-XIX, *registro* 1 *Africa Italiana, foglio* 129.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Nano Pietro di Francesco e di Pera Margherita, nato a Spigno Monferrato (Alessandria) il 22 settembre 1887, tenente cappellano — Cappellano di un ospedale territoriale, partecipava volontariamente a vari ed importanti cicli operativi. Sprezzante di ogni pericolo, durante i vari combattimenti, assicurava il collegamento dei reparti, sostituiva nelle sue mansioni l'aiutante maggiore di battaglione, assumeva informazioni e recapitava ordini. In ogni circostanza portava ai reparti impegnati la sua assistenza morale, infondendo in tutti quel coraggio e quella serenità da cui egli era pervaso. Costante esempio di elette virtù militari, vivificate da una fede ardente, da un fervido amor Patrio e da un indomito coraggio. — A.O.I., gennaio 1938 - gennaio 1939-XVII.

Ugolini Augusto di Ugolino fu Riveri Elisa, nato a Padova il 6 dicembre 1887, tenente colonnello. — Venuto a conoscenza che ingenti formazioni nemiche intendevano attaccare un presidio, le preveniva e, con abile manovra delle forze ai suoi ordini, assaliva l'avversario da differenti direzioni, sbaragliandolo con gravi perdite. Durante sette ore di combattimento era a tutti di esempio, trascinando animosamente i dipendenti reparti con coraggio personale e sprezzo del pericolo. — Sekalà Gabriel (Goggiam Enesbé), 7 dicembre 1938-XVII.

MEDAGLIA DI BRONZO

Borsi Vittorio Emanuele di Giuseppe e fu Lucchesi Maria, nato a La Spezia il 1º luglio 1911, tenente di fanteria in s.p.e. — Comandante di compagnia, durante un combattimento, riusciva a piombare di sorpresa su di un fianco del nemico. Contrattaccato violentemente, trascinava il reparto in un vittorioso assalto. — Moschito: 21 dicembre 1937 - Malorascià, 27 dicembre 1937-XVI.

Gargiulli Adalberto fu Riccardo e di Candiotti Maria, nato a Roma il 10 ottobre 1898, capitano di fanteria (b) in s.p.e. — Capitano in servizio di S.M., nel corso di un ciclo operativo, spiegava opera decisa ed avveduta, concorrendo validamente alla sottomissione di un noto capo nemico. In un momento particolarmente difficile, col suo energico e diretto intervento, riusciva a ristabilire la situazione, dando prova di fermezza d'animo e sereno sprezzo del pericolo. — Tzellelò, novembre-dicembre 1939-XVIII.

Martegani Attilio di Alessandro e di Brombilla Angela, nato a Gallarate (Varese) il 2 dicembre 1908, tenente di fanteria (a) di complemento. — Comandante il reparto comando di un battaglione coloniale, durante un attacco da parte di nuclei nemici, riuniti tutti i disponibili del comando, prendeva con essi viva parte al combattimento. Sorpreso un gruppo di nemici, lo accerchiava e, quindi, lo sbaragliava con lancio di bombe a mano. — Bosco di Pasit (Danghila), 5 marzo 1938-XVI.

Monelli Marinelli William di Luigi e di Gaspari dé Bolognesi Margherita, nato a Socchieve (Udine) l'11 luglio 1911, sottotenente di fanteria di complemento. — Comandante di mezza compagnia di fiancheggiamento, reagiva con pronta decisione ad un improvviso attacco da parte di forti formazioni nemiche, volgendole in fuga. Successivamente, venuto a conoscenza che in un fossato erano annidati nuclei nemici, il cui tiro aveva già causato ai nostri sensibili perdite, vi accorreva e, con lancio di bombe a mano, li annientava — Bosco di Pasit (Danghila), 5 marzo 1938-XVI.

Monti Clemente di Francescangelo e di Berta Eugenia, nato a Torino il 3 giugno 1912, sottotenente di complemento. — Comandante di mezza compagnia, trascinava i propri uomini all'occupazione di una importante posizione avversaria, che teneva saldamente per oltre cinque ore, nonostante l'intenso fuoco avversario. — Cicca Micael, 29 giugno 1938-XVI.

Muller Giuseppe di Ernesto e di Barbero Maria, nato ad Aosta (Torino) il 4 marzo 1886, generale di brigata in s.p.e. — Comandante di settore, dirigeva importanti operazioni contro formazioni nemiche, riuscendo a sopraffarle con gravi perdite e a catturare ingente quantità di materiale bellico. — Monte Ofù, 20 luglio 1939-XVII Nec Dingai, 29 agosto 1939-XVII.

Rezoagli Giovanni Battista di Vincenzo e di Rugiadi Clorinda, nato a Caltanissetta il 17 gennaio 1911, tenente in s.p.e. — Comandante interinale di banda, in due successivi scontri, si distingueva per ardimento e sprezzo del pericolo, contribuendo col suo valoroso contegno al conseguimento del successo. — Monte Delatà - Dirma Ghebriet - Coronà, 9, 14, 22 novembre 1938-XVII.

CROCE DI GUERRA

Buzzati Dino fu Giulio Cesare e di Mantovani Alba, nato a Belluno il 16 ottobre 1906, giornalista. — Redattore del « Corriere della Sera » in A.O.I., chiedeva ed otteneva di partecipare ad una azione di grande polizia con un gruppo squadroni di cavalleria coloniale. In uno scontro con consistenti nuclei di ribelli, era di esempio per ardire, slancio e sprezzo del pericolo. — Tullù Dimtù, 20 luglio 1939.

Carella Ottorino fu Nicola e di Porzia Traversa, nato a Bari il 12 novembre 1895, capitano. — Comandante di compagnia coloniale, fatto segno a violento fuoco avversario, trascinava i suoi uomini all'attacco di una forte posizione tenuta dai nemici, dando così possibilità alle rimanenti forze del battaglione di frustrare un pericoloso movimento aggirante tentato dall'avversario. — Cicca Micael, 29 giugno 1938-XVI.

Carena Pier Domenico fu Domenico e di Santirana Giuseppina, nato a Boscomarengo (Alessandria) il 29 agosto 1892, capitano. — Comandante di compagnia, trascinava i propri uomini contro forti nuclei nemici, contribuendo col suo ardimentoso contegno al conseguimento del successo. — Kassam Seramsir - Aibamba - Mariam - Toquariè Agher, gennaio, 16 marzo, 31 maggio, 21 giugno 1938-XVI.

Comini Franco fu Celestino e di Comini Giuditta, nato a Nave (Brescia) il 12 agosto 1900, sottotenente di complemento di fanteria. — Comandante di una mezza compagnia d'avanguardia attaccata improvvisamente e violentemente in un bosco da forti formazioni nemiche, reagiva prontamente e col fuoco, col movimento e col lancio di bombe a mano riusciva ad arrestare l'impeto, infliggendo loro gravi perdite e volgendolo in fuga. Respingeva poi, sempre nettamente, altri successivi attacchi nemici. — Bosco di Pasit (Danghila), 5 marzo 1938-XVI.

Di Carlo Romolo di Sabatino e di Simone Elvira, nato a Teramo il 15 marzo 1913, sottotenente di complemento. — Durante un ciclo di operazioni di grande polizia coloniale dava costanti prove di ardimento e sprezzo del pericolo. — Kassam - Toquariè Agher, maggio - 21 giugno 1938-XVI.

Malatesta Otello di Arturo e di Donato Amelia, nato a Roma il 5 aprile 1911, vice brigadiere dei CC. RR. — Comandante di una sezione zaptiè, durante un combattimento con rilevanti forze nemiche, si portava di iniziativa fino all'altezza degli elementi più avanzati e, benchè fatto segno al tiro di fucileria avversario, adempiva in pieno la propria missione. — Dongolaquò (Alto Semien), 21-22 aprile 1939.

Mamini Celestino fu Guido e di Martini Vincenza, nato a S. Secondo Pinerolo (Torino) il 23 febbraio 1910, tenente di artiglieria di complemento. — Comandante di una sezione cannoni controbattuta da fuoco di fucileria, assolveva il suo compito con calma e precisione, dando prova di coraggio e sprezzo del pericolo. — Goggiam, 7-8-9 marzo 1938-XVI.

Maniello Giuseppe di Nicola e fu Cirillo Rosa, nato a Cardinale (Catanzaro) il 28 settembre 1910, sottotenente medico di complemento. — Ufficiale medico, durante un violento combattimento, incurante del pericolo, si portava sulle linee più avanzate per portare soccorso ai feriti, dando prova di ardimento e alto senso umanitario. — Remtet, 10 giugno 1938-XVI.

Mercolini Ernesto di Alessandro e di Clementi Filomena, nato a Roma il 5 ottobre 1906, brigadiere. — Di notte, alla testa di pochi uomini, attaccava decisamente un gruppo di nemici che tentava una sorpresa su nostre truppe accampate, costringendolo alla fuga con perdite. — Monte Ierer, 6 dicembre 1938-XVII.

Moncada Ugo fu Guglielmo e fu Trigona Antonietta, nato a Palermo il 24 settembre 1911, sergente maggiore di fanteria. — Durante un attacco nemico contro un fianco della colonna, in testa al proprio reparto, dopo aspra lotta, contribuiva efficacemente a sventare la minaccia. — Sido, 29 dicembre 1937-XVI.

Morsia Alberto di Alfredo e di Cravino Maria, nato a Genova Certosa (Genova) il 18 aprile 1912, sergente maggiore. — Con pochi uomini, sprezzante del pericolo, si lanciava contro un forte nucleo ribelle, dimostrando coraggio personale e spirito combattivo. — Valle Tuli, 26 agosto 1937-XV.

Mugano Luigi di Salvatore e di Ranò Giuseppina, nato a Terranova (Sassari) il 3 gennaio 1913, caporal maggiore. — Graduato r.t. durante lo spostamento della stazione, fatto segno a nutrite scariche di fucileria da parte dei ribelli, dimostrava coraggio e sprezzo del pericolo. — Usciater, 5 febbraio 1938-XVI.

Piatorsi Guido fu Francesco e di Lama Amalia, nato a Piacenza il 26 ottobre 1890, tenente colonnello di fanteria (A). — Comandante di battaglione, durante operazioni di polizia coloniale, inseguiva attraverso difficoltà di terreno un forte nucleo di nemici, costringendolo al combattimento ed infliggendogli rilevanti perdite. — Pozzi di Addo (Tertale), 2 febbraio 1939-XVII.

Rosciolì Manlio fu Carlo e di Pesciaroli Liduina, nato a Canepina (Viterbo) il 7 agosto 1911, sottotenente di complemento (b). — Comandante di compagnia, durante una importante operazione di polizia coloniale, sempre presente ove maggiore era il pericolo, dava prove sicure di ardimento, di abnegazione e di alto sentimento del dovere. — Dofà Micael (Cassam), 3 luglio 1939-XVII.

Robillotta Angelo di Andrea e fu Toti Elena, nato a Sarconi (Potenza) il 21 febbraio 1911, sottotenente. — Alla testa della propria mezza compagnia, trascinando con l'esempio i propri uomini, si lanciava all'attacco di salde posizioni nemiche, obbligando l'avversario al ripiegamento. — Cicca Micael, 29 giugno 1938-XVI.

Vasta Francesco di Silvestro e di Arcuri Domenica, nato a Radicena (Reggio Calabria), sergente r.t. — Capo r.t. di una brigata coloniale, in due successivi combattimenti, malgrado il violento fuoco nemico, con ammirevole calma postava la stazione per assicurare il delicato servizio. — Dannò - Babò Tuiè, 4-25 settembre 1937-XV.

Udovicich Martino di Antonio e di Sgombra Maria, nato a Gemino (Pola) il 2 febbraio 1898, appuntato a piedi dei CC. RR. — Durante un attacco da parte di elementi nemici si poneva di iniziativa alla testa di un nucleo di gregari, dimostrando spirito combattivo e sprezzo del pericolo. — Ghebriè Scenguò, 30 agosto 1938-XVI.

Zella Antonio di Carlo e di Viola Giulia, nato a Sampierdarena (Genova) il 31 ottobre 1910, tenente di fanteria di complemento. — Comandante di una sezione mitraglieri, durante un attacco da parte di formazioni nemiche interveniva prontamente e, con tiro preciso, batteva efficacemente l'avversario, infliggendogli perdite; si portava quindi incurante del pericolo, oltre la linea raggiunta dai fucilieri, contribuendo in modo decisivo al successo. — Bosco di Pasit (Danghila), 5 marzo 1938-XVI.

(1236)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 aprile 1941-XIX, n. 633.
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI SUL DIRITTO DI AUTORE

CAPO I.

OPERE PROTETTE.

Art. 1.

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Art. 2.

In particolare sono comprese nella protezione:

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sè opera originale;

3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicate all'industria, semprechè il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate;

5) i disegni e le opere dell'architettura;

6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, semprechè non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo.

Art. 3.

Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

Art. 4.

Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscano un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.

Art. 5.

Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.

CAPO II.

SOGGETTI DEL DIRITTO.

Art. 6.

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Art. 7.

E' considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.

E' considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.

Art. 8.

E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell'opera stessa.

Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.

Art. 9.

Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima o pseudonima è ammesso a far valere i diritti dell'autore, finchè questi non si sia rivelato.

Questa disposizione non si applica allorchè si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 10.

Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.

Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.

Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, nè può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.

Art. 11.

Alle Amministrazioni dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, alle Provincie ed ai Comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.

Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonchè alle Accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.

CAPO III.

CONTENUTO E DURATA DEL DIRITTO DI AUTORE.

SEZIONE I. — *Protezione della utilizzazione economica dell'opera.*

Art. 12.

L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.

Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in porticolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.

E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.

Art. 13.

Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.

Art. 14.

Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.

Art. 15.

Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.

Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purchè non effettuata a scopo di lucro.

Art. 16.

Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi.

Art. 17.

Il diritto esclusivo di mettere in commercio ha per oggetto di porre in circolazione, a scopo di lucro, l'opera o gli esemplari di essa e comprende altresì il diritto esclusivo di introdurre nel territorio dello Stato le riproduzioni fatte all'estero, per porle in circolazione.

Art. 18.

Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto.

Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4.

L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta.

Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.

Art. 19.

I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.

Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.

SEZIONE II. — *Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore. (Diritto morale dell'autore).*

Art. 20.

Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però se all'opera sia riconosciuta dalla competente autorità statale importante carattere artistico spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.

Art. 21.

L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore.

Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.

Art. 22.

I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.

Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione.

Art. 23.

Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.

L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal Ministro per la cultura popolare, sentita l'Associazione sindacale competente.

Art. 24.

Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.

Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.

Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero. E' rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto, quando risulti da scritto.

Sono applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella sezione seconda del capo secondo del titolo terzo.

SEZIONE III. — *Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera.*

Art. 25.

I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la sua morte.

Art. 26.

Nelle opere indicate nell'art. 10, nonchè in quelle drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coautori o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo.

Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata, salve le disposizioni dell'articolo 30 per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche.

Art. 27.

Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell'art. 8, la durata dei diritti di utilizzazione economica è di cinquant'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata.

Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall'art. 23 o da persone autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite dall'articolo seguente, si applica il termine di durata determinato nell'art. 25.

Art. 28.

Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia all'Ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica presso il Ministero della cultura popolare, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento.

La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite da dette disposizioni ed ha effetto a partire dalla data del deposito della denuncia di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sull'opera come anonima o pseudonima.

Art. 29.

La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'art. 11, alle Amministrazioni dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, alle Provincie, ai Comuni, alle Accademie, agli enti pubblici culturali nonchè agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle Accademie e dagli altri enti pubblici culturali tale durata è ridotta a due anni; trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.

Art. 30.

Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente, in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione economica, che sia fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun volume dall'anno della pubblicazione. Le frazioni di anno giovano all'autore.

Se si tratta di opera collettiva periodica, quale la rivista o il giornale, la durata dei diritti è calcolata egualmente a partire dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.

Art. 31.

Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di cinquant'anni a partire dalla prima pubblicazione dovunque avvenuta e qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata, purchè la pubblicazione avvenga entro vent'anni dalla morte dell'autore.

Art. 32.

I diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica durano trent'anni dalla prima proiezione pubblica, purchè questa abbia luogo non oltre cinque anni dalla fine dell'anno solare nel quale l'opera è stata prodotta. Se tale termine sia sorpassato, la tutela dura trent'anni a partire dall'anno successivo a quello in cui l'opera è stata prodotta.

CAPO IV.

NORME PARTICOLARI AI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA PER TALUNE CATEGORIE DI OPERE.

SEZIONE I. — *Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche.*

Art. 33.

In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con parole, ai balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi articoli.

Art. 34.

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione.

Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.

Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell'opera.

Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei due contributi si considera uguale.

Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera, salvo il disposto degli articoli seguenti.

Art. 35.

L'autore della parte letteraria non può disporne, per congiungerla ad altro testo musicale, all'infuori dei casi seguenti:

1) allorchè, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non lo ponga in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto per opera lirica o per operetta, e, nel termine di un anno, se si tratta di ogni altra opera letteraria da mettere in musica;

2) allorchè, dopo che l'opera è stata musicata e considerata dalle parti come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non è rappresentata od eseguita nei termini indicati nel numero precedente, salvo i maggiori termini che possono essere stati accordati per la esecuzione o rappresentazione ai sensi degli articoli 139 e 141;

3) allorchè, dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l'opera cessi di essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta o per il periodo di due anni, se si tratta di altra composizione.

Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti utilizzare la musica.

Art. 36.

Nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente l'autore della parte letteraria ne riacquista la libera disponibilità, senza pregiudizio dell'eventuale azione di danni a carico del compositore.

Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dell'azione di danni prevista nel comma precedente, il rapporto di comunione formatosi sull'opera già musicata rimane fermo, ma l'opera stessa non può essere rappresentata od eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori.

Art. 37.

Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica, di parole e di danze o di mimica, quali le riviste musicali ed opere simili, in cui la parte musicale non ha funzione o valore principale, l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta all'autore della parte coreografica o pantomimica e, nelle riviste musicali, all'autore della parte letteraria.

Con le modificazioni richieste dalle norme del comma precedente sono applicabili a queste opere le disposizioni degli articoli 35 e 36.

SEZIONE II. — *Opere collettive, riviste e giornali.*

Art. 38.

Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza pregiudizio del diritto derivante dall'applicazione dell'art. 7.

Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza dei patti convenuti, e in difetto, delle norme seguenti.

Art. 39.

Se un articolo è inviato alla rivista o giornale, per essere riprodotto, da persona estranea alla redazione del giornale o della rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l'autore riprende il diritto di disporne liberamente quando non abbia ricevuto notizia dell'accettazione nel termine di un mese dall'invio o quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla notizia dell'accettazione.

Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o giornale ne può differire la riproduzione anche al di là dei termini indicati nel comma precedente. Decorso però il termine di sei mesi dalla consegna del manoscritto, l'autore può utilizzare l'articolo per riprodurlo in volume o per estratto separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si tratta di rivista.

Art. 40.

Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d'uso.

Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione.

Art. 41.

Senza pregiudizio dell'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 20, il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale.

Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.

Art. 42.

L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purchè indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione.

Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali.

Art. 43.

L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta.

SEZIONE III. — *Opere cinematografiche.*

Art. 44.

Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico.

Art. 45.

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell'opera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.

Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera è registrata ai sensi del secondo comma dell'articolo 103, prevale la presunzione stabilita dall'articolo medesimo.

Art. 46.

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.

Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell'art. 44.

Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera un compenso separato per la proiezione. Il compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo le norme del regolamento.

Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate.

Art. 47.

Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico.

L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più degli autori menzionati nell'articolo 44 della presente legge, è fatta da un collegio di tecnici nominato dal Ministro per la cultura popolare, secondo le norme fissate dal regolamento.

Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.

Art. 48.

Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con l'indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell'opera, siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.

Art. 49.

Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purchè non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.

Art. 50.

Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro i tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa.

SEZIONE IV. — *Opera radiodiffuse.*

Art. 51.

In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio riservato allo Stato, che lo esercita direttamente o per mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con qualsiasi mezzo intermediario, è regolato dalle norme particolari seguenti.

Art. 52.

L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltà di eseguire la radiodiffusione di opere dell'ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e nei limiti indicati nel presente articolo e nei seguenti.

I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono tenuti a permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la radiodiffusione.

E' necessario il consenso dell'autore per radiodiffondere le opere nuove e le prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove.

Non è considerata nuova l'opera teatrale rappresentata pubblicamente in tre diversi teatri, o altro luogo pubblico.

Art. 53.

Nelle stagioni di rappresentazioni o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il diritto dell'ente indicato nel precedente articolo può essere esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana e per i concerti ogni cinque o frazione di cinque concerti.

Per durata della stagione teatrale o di concerto s'intende quella risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dell'inizio della stagione.

Art. 54.

L'accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle buone norme tecniche, è di esclusiva spettanza degli organi dello Stato predisposti alla vigilanza delle radiodiffusioni, con i poteri stabiliti dall'art. 2, capoverso della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1352, e dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 654, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1552.

Il nome dell'autore ed il titolo dell'opera devono essere radiodiffusi contemporaneamente all'opera.

Art. 55.

Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente è autorizzato a registrare su disco o su nastro metallico o con procedimento analogo l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche, purchè la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.

Art. 56.

L'autore dell'opera radiodiffusa, a termini degli articoli precedenti, ha il diritto di ottenere dall'ente esercente il servizio della radiodiffusione il pagamento di un compenso da liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le parti, dall'autorità giudiziaria.

La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità giudiziaria prima che sia esperito il tentativo di conciliazione nei modi e nelle forme che saranno stabiliti nel regolamento.

Art. 57.

Il compenso è liquidato in base al numero delle trasmissioni.

Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le modalità delle trasmissioni differite o ripetute.

Art. 58.

Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all'autore un equo compenso, che è determinato periodicamente d'accordo fra l'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) e la rappresentanza dell'associazione sindacale competente.

Art. 59.

La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il servizio della radiodiffusione è sottoposta al consenso dell'autore a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo; ad essa non sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo quelle dell'articolo 55.

Art. 60.

Qualora il Ministero della cultura popolare lo disponga, l'ente esercente effettua trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica destinate all'estero, contro pagamento di un compenso da liquidarsi a termini del regolamento.

Sezione V. — *Opere registrate su apparecchi meccanici.*

Art. 61.

L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione prima del capo terzo di questo titolo:

1) di adattare e di registrare l'opera sopra il disco fonografico, la pellicola cinematografica, il nastro metallico o sopra altra analoga materia o apparecchio meccanico riproduttore di suoni o di voci;

2) di riprodurre, di noleggiare e di porre in commercio gli esemplari dell'opera così adattata o registrata;

3) di eseguire pubblicamente e di radiodiffondere l'opera mediante l'impiego del disco o altro istrumento meccanico sopraindicato.

La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di porre in commercio non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione.

Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto di autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.

Art. 62.

Gli esemplari del disco fonografico o di altro analogo apparecchio riproduttore di suoni o di voci, nel quale l'opera dell'ingegno è stata registrata, non possono essere messi in commercio se non portino stabilmente apposte sul disco o apparecchio le indicazioni seguenti:

1) titolo dell'opera riprodotta;

2) nome dell'autore;

3) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;

4) data della fabbricazione.

Art. 63.

Il disco o altro apparecchio analogo devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale dell'autore, ai termini degli articoli 20 e 21 di questa legge.

Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle necessità tecniche della registrazione.

Art. 64.

La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei dischi della Discoteca di Stato, per trarne dischi da diffondere mediante vendita sia in Italia che all'estero a termini dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 467, contenente norme per il riordinamento della Discoteca di Stato, allorchè siano registrate opere tutelate, è sottoposta al pagamento dei diritti di autore, secondo le norme contenute nel regolamento.

CAPO V

Utilizzazioni libere.

Art. 65.

Gli articoli di attualità, di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste o giornali, possono essere liberamente riprodotti in altre riviste o giornali anche radiofonici, se la riproduzione non è stata espressamente riservata, purchè si indichino la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data e il numero di detta rivista o giornale e il nome dell'autore, se l'articolo è firmato.

Art. 66.

I discorsi sopra argomenti di interesse politico od amministrativo, tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, possono essere liberamente riprodotti nelle riviste o giornali anche radiofonici, purchè si indichino la fonte, il nome dell'autore e la data e luogo in cui il discorso fu tenuto.

Art. 67.

Opere o brani di opere possono essere riprodotti nelle procedure giudiziarie od amministrative ai fini del giudizio, purchè si indichino la fonte o il nome dell'autore.

Art. 68.

E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per uso personale o per i servizi della biblioteca.

E' vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico ed in genere ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.

Art. 69.

E' libero il prestito al pubblico, per uso personale, di esemplari di opere protette.

Tuttavia, quando l'organizzazione del prestito sia fatta a scopo di lucro, l'impresa deve essere autorizzata dal Ministro per la cultura popolare di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 70.

Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purchè non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera.

Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento il quale fisserà le modalità per la determinazione dell'equo compenso.

Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

Art. 71.

Le bande musicali e le fanfare dei Corpi armati dello Stato e della Gioventù italiana del Littorio possono eseguire in pubblico pezzi musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purchè l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI SUI DIRITTI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI AUTORE

CAPO I

DIRITTI DEI PRODUTTORI DI DISCHI FONOGRAFICI E DI APPARECCHI ANALOGHI.

Art. 72.

Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo precedente, il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono, di riprodurre, con qualsiasi processo di duplicazione, detto disco o apparecchio di sua produzione e di porlo in commercio.

Art. 73.

Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, indipendentemente dal diritto esclusivo riconosciutogli dall'articolo precedente, ha diritto di esigere un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del disco o apparecchio a mezzo della radiodiffusione, della cinematografia, della televisione o nelle pubbliche feste danzanti e nei pubblici esercizi.

Il compenso è liquidato secondo le norme del regolamento.

Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della propaganda fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.

Art. 74.

Il produttore ha diritto di opporsi a che l'utilizzazione del disco o apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, prevista nell'articolo che precede, sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.

Su richiesta dell'interessato, il Ministero della cultura popolare, in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, può nondimeno autorizzare l'utilizzazione del disco o dell'apparecchio analogo riproduttore di suoi o di voci, previ accertamenti tecnici e disponendo, se occorra, quanto è necessario per eliminare le cause che turbano la regolarità della utilizzazione.

Art. 75.

La durata dei diritti previsti in questo capo è di trent'anni dalla data del deposito effettuato a sensi dell'articolo 77 e di non oltre quaranta anni dalla data di fabbricazione del disco originale o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci.

Art. 76.

Gli esemplari del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci non possono essere messi in commercio se non portino stabilmente apposte sul suddetto disco o apparecchio le indicazioni stabilite dall'articolo 62, in quanto applicabili.

Art. 77.

I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati soltanto se sia stato effettuato il deposito presso il Ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento, di un esemplare del disco o dell'apparecchio per il quale si richiede la protezione.

Art. 78.

E' considerato come produttore chi provvede alla fabbricazione del disco originale o dell'apparecchio originale analogo riproduttore di suoni o di voci, mediante la diretta registrazione dei suoni e delle voci.

E' considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.

CAPO II

DIRITTI RELATIVI ALLA EMISSIONE RADIOFONICA

Art. 79.

Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi e degli attori, l'esercente il servizio della radiodiffusione ha il diritto esclusivo:

1) di ritrasmettere l'emissione radiofonica su filo o per radio;

2) di registrare a scopo di lucro l'emissione radiofonica trasmessa o ritrasmessa su dischi fonografici o apparecchi analoghi riproduttori di suoni o di voci;

3) di utilizzare i dischi o apparecchi contemplati nel numero precedente per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.

CAPO III

DIRITTI DEGLI ATTORI, DEGLI INTERPRETI E DEGLI ARTISTI ESECUTORI.

Art. 80.

Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, ed agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate siano in dominio pubblico, compete, indipendentemente dalla eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radiodiffusione, telefonia o altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su disco fonografico, pellicola cinematografica o altro apparecchio equivalente, la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.

Uguale diritto loro compete nei confronti di chiunque con gli stessi mezzi diffonda o riproduca successivamente l'opera già diffusa, trasmessa, incisa, registrata o riprodotta, ai sensi del comma che precede.

Tale diritto non compete se la recitazione, rappresentazione od esecuzione, sono fatte per la radiodiffusione, la telefonia, la cinematografia, l'incisione o la registrazione sugli apparecchi meccanici sopraindicati ed a tale scopo retribuita.

Egualmente nessun compenso è dovuto per le registrazioni su disco, nastro metallico o altro procedimento analogo, indicate negli articoli 55 e 59.

Art. 81.

Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.

Sono applicabili le disposibioni del comma secondo dell'art. 74.

Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti dall'applicazione del presente articolo sono regolate dalle norme contenute nel comma 1° dell'art. 54.

Art. 82.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione di artisti attori od interpreti e di artisti esecutori:

1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario;

2) i direttori dell'orchestra o del coro;

3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sè stante e non di semplice accompagnamento.

Art. 83.

Gli artisti attori o interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella diffusione o trasmissione della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sul disco fonografico, sulla pellicola cinematografica o altro apparecchio equivalente.

Art. 84.

L'equo compenso previsto all'articolo 80 è determinato e liquidato secondo le norme del regolamento.

Il compenso per il complesso orchestrale o corale è corrisposto al rappresentante del complesso stesso o a favore dell'Ente o della Società in cui esso è organizzato. In ogni altro caso è devoluto all'Istituto di assistenza e di previdenza dell'Associazione sindacale alla quale appartengono i componenti del complesso.

Art. 85.

Il diritto a compenso per le riproduzioni della recitazione, rappresentazione od esecuzione dura venti anni a partire dalla suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.

CAPO IV

DIRITTI RELATIVI A BOZZETTI DI SCENE TEATRALI.

Art. 86.

All'autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera dell'ingegno coperta dal diritto di autore ai sensi delle disposizioni del titolo I, compete un diritto a compenso quando il bozzetto è usato ulteriormente in altri teatri, oltre quello per il quale è stato composto.

Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella quale il bozzetto è stato adoperato.

CAPO V

DIRITTI RELATIVI ALLE FOTOGRAFIE.

Art. 87.

Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.

Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

Art. 88.

Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sull'opera riprodotta.

Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.

La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.

Il Ministro per la cultura popolare, con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.

Art. 89.

La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all'articolo precedente, semprechè tali diritti spettino al cedente.

Art. 90.

Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:

1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;

2) la data dell'anno di produzione della fotografia;

3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.

Art. 91.

La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso, che è determinato nelle forme previste dal regolamento.

Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.

La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso.

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.

Art. 92.

Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.

Per le fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa e architettonica o aventi carattere tecnico o scientifico, o di spiccato valore artistico il termine di durata è di quaranta anni, a condizione che sia effettuato il deposito dell'opera a termini dell'art. 105.

Il termine decorre dalla data del deposito stesso.

Sugli esemplari delle fotografie menzionate nel secondo comma deve apporsi l'indicazione « riproduzione riservata per quaranta anni ».

CAPO VI

Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto.

Sezione I. — *Diritti relativi alla corrispondenza epistolare.*

Art. 93.

Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorchè abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e, trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario.

Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado.

Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero.

E' rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto.

Art. 94.

Il consenso indicato all'articolo precedente non è necessario quando la conoscenza dello scritto è richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o per esigenza di difesa dell'onore o della reputazione personale o familiare.

Art. 95.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate dal diritto di autore ed anche se cadute in dominio pubblico. Non si applicano agli atti e corrispondenze ufficiali o agli atti e corrispondenze che presentano interesse di Stato.

Sezione II. — *Diritti relativi al ritratto.*

Art. 96.

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.

Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2°, 3° e 4° comma dell'art. 93.

Art. 97.

Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

Art. 98.

Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.

Il nome del fotografo, allorchè figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.

CAPO VII

Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria.

Art. 99.

All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso il Ministero della cultura popolare, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma.

CAPO VIII

Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera, degli articoli e di notizie - Divieto di taluni atti di concorrenza sleale.

Art. 100.

Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore.

Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere così diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione.

E' vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo così costante da individuare l'abituale e caratteristico contenuto della rubrica.

Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale.

Art. 101.

La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purchè non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purchè se ne citi la fonte.

Sono considerati atti illeciti:

a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia. A tal fine, affinchè le agenzie suddette abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora di diramazione;

b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.

Art. 102.

E' vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I

REGISTRI DI PUBBLICITÀ E DEPOSITO DELLE OPERE.

Art. 103.

E' istituito presso il Ministero della cultura popolare un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.

L'Ente italiano per il diritto di autore cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.

In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.

La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.

La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.

Art. 104.

Possono, altresì, essere registrati nel registro, sull'istanza della parte interessata, con le forme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi.

Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa legge o in altre leggi speciali.

Art. 105.

Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero della cultura popolare un esemplare o copia dell'opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.

Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stampata la partitura d'orchestra, basterà una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.

Per le fotografie è escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 92.

Art. 106.

L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l'applicazione dell'art. 188 di questa legge.

L'omissione del deposito impedisce l'acquisto o l'esercizio di diritti sulle opere contemplate nel titolo II di questa legge, a termini delle disposizioni contenute nel titolo medesimo.

Il Ministro per la cultura popolare può far procedere al sequestro di un esemplare o di una copia dell'opera di cui fu omesso il deposito, nelle forme stabilite dal regolamento.

CAPO II

TRASMISSIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE

SEZIONE I. — *Norme generali.*

Art. 107.

I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonchè i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo.

Art. 108.

L'autore che abbia compiuto diciotto anni di età ha capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da esso create e di esercitare le azioni che ne derivano.

Art. 109.

La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge.

Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l'opera stessa, semprechè tale facoltà spetti al cedente.

Art. 110.

La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.

Art. 111.

I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro, nè per atto contrattuale, nè per via di esecuzione forzata, finchè spettano personalmente all'autore.

Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera, secondo le norme del Codice di procedura civile.

Art. 112.

I diritti spettanti all'autore, ad eccezione di quelli di pubblicare un'opera durante la vita di lui, possono essere espropriati per ragioni di interesse dello Stato.

Art. 113.

L'espropriazione è disposta per decreto Reale, su proposta del Ministro per la cultura popolare, di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio di Stato.

Nel decreto di espropriazione od in altro successivo è stabilita l'indennità spettante all'espropriato.

Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli aventi diritto, che dei terzi detentori delle cose materiali necessarie per l'esercizio dei diritti espropriati.

Art. 114.

Contro il decreto di espropriazione, per ragioni di interesse dello Stato è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Consiglio di Stato, tranne per le controversie riguardanti l'ammontare delle indennità, le quali rimangono di competenza dell'autorità giudiziaria.

SEZIONE II. — *Trasmissione a causa di morte.*

Art. 115.

Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che l'autorità giudiziaria, sopra istanza di uno o più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio.

Decorso il detto periodo, gli eredi possono stabilire, per comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarà da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei codici.

La comunione è regolata dalle disposizioni del Codice civile e da quelle che seguono.

Art. 116.

L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione.

Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministratore o se non si accordano sulla nomina medesima, entro l'anno dall'apertura della successione, l'amministrazione è conferita all'Ente italiano per il diritto di autore, con decreto del tribunale del luogo dell'aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell'Ente medesimo.

La stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.

Art. 117.

L'amministratore cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell'opera.

Non può però autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, nonchè l'adattamento dell'opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti dell'autorità giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del Codice civile in materia di comunione.

SEZIONE III. — *Contratto di edizione.*

Art. 118.

Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno, è regolato, oltrechè dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

Art. 119.

Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel capo dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto.

Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.

Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata.

Salvo pattuizione espressa, l'alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.

L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo I, nella stessa categoria di facoltà esclusive.

Art. 120.

Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora create si devono osservare le norme seguenti:

1) è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo;

2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego, i contratti concernenti l'alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni;

3) se fu determinata l'opera da creare, ma non fu fissato il termine nel quale l'opera deve essere consegnata, l'editore ha sempre il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria per la fissazione di un termine. Se il termine fu fissato, l'autorità giudiziaria ha facoltà di prorogarlo.

Art. 121.

Se l'autore muore o si trova nella impossibilità di condurre l'opera a termine, dopo che una parte notevole ed a sè stante è stata compiuta e consegnata, l'editore ha la scelta di considerare risoluto il contratto, oppure di considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso proporzionato, salvo che l'autore abbia manifestato o manifesti la volontà che l'opera non sia pubblicata se non compiuta interamente, o uguale volontà sia manifestata dalle persone indicate nell'art. 23.

Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore o dei suoi eredi l'opera incompiuta non può essere ceduta ad altri, sotto pena del risarcimento del danno.

Art. 122.

Il contratto di edizione può essere « per edizione » o « a termine ».

Il contratto « per edizione » conferisce all'editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto completo.

Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo.

Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.

Il contratto di edizione « a termine » conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e

per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità del contratto medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti:

enciclopedie, dizionari;

schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale;

lavori di cartografia;

opere drammatico-musicali e sinfoniche.

In entrambe le forme di contratto l'editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.

Art. 123.

Gli esemplari dell'opera sono contrassegnati in conformità delle norme stabilite dal regolamento.

Art. 124.

Se più edizioni sono prevedute nel contratto, l'editore è obbligato ad avvisare l'autore dell'epoca presumibile dell'esaurimento dell'edizione in corso, entro un congruo termine, prima dell'epoca stessa.

Egli deve contemporaneamente dichiarare all'autore se intende o no procedere ad una nuova edizione.

Se l'editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione o se, avendo dichiarato di voler procedere ad una nuova edizione, non vi procede nel termine di due anni dalla notifica di detta dichiarazione, il contratto si intende risoluto.

L'autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova edizione se non sussistano giusti motivi da parte dell'editore.

Art. 125.

L'autore è obbligato:

1) a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;

2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.

L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate dall'uso.

Art. 126.

L'editore è obbligato:

1) a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto nel contratto, in conformità dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale;

2) a pagare all'autore i compensi pattuiti.

Art. 127.

La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro il termine fissato dal contratto; tale termine non può essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna all'editore dell'esemplare completo e definitivo dell'opera.

In mancanza di termini contrattuali, la pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane all'editore. L'autorità giudiziaria può peraltro fissare un termine più breve quando sia giustificato dalla natura dell'opera e da ogni altra circostanza del caso.

E' nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo sopra stabilito.

Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.

Art. 128.

Se l'acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o riprodurre l'opera nel termine concordato o in quello stabilito dal giudice, l'autore ha diritto di domandare la risoluzione del contratto.

L'autorità giudiziaria può accordare all'acquirente una dilazione, non superiore alla metà del termine predetto, subordinandola, ove occorra, alla prestazione di idonea garanzia. Può altresì limitare la pronunzia di risoluzione soltanto ad una parte del contenuto del contratto.

Nel caso di risoluzione totale l'acquirente deve restituire l'originale dell'opera ed è obbligato al risarcimento dei danni a meno che provi che la pubblicazione o riproduzione è mancata malgrado la dovuta diligenza.

Art. 129.

L'autore può introdurre nell'opera tutte le modificazioni che crede, purchè non ne alterino il carattere e la destinazione, fino a che l'opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le maggiori spese derivanti dalla modificazione.

L'autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni. L'editore deve interpellarlo in proposito prima di procedere alle nuove edizioni. In difetto di accordo tra le parti il termine per eseguire le modificazioni è fissato dall'autorità giudiziaria.

Se la natura dell'opera esige che essa sia aggiornata prima di una nuova edizione e l'autore rifiuti di aggiornarla, l'editore può farla aggiornare da altri, avendo cura, nella nuova edizione di segnalare e distinguere l'opera dell'aggiornatore.

Art. 130.

Il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:

dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere in collaborazione;

traduzioni, articoli di giornali o di riviste;

discorsi o conferenze;

opere scientifiche;

lavori di cartografia;

opere musicali o drammatico-musicali;

opere delle arti figurative.

Nei contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.

Art. 131.

Nel contratto di edizione il prezzo di copertina è fissato dall'editore, previo tempestivo avviso all'autore. Questi può opporsi al prezzo fissato o modificato dall'editore, se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera.

Art. 132.

L'editore non può trasferire ad altri, senza il consenso dell'autore, i diritti acquistati, salvo pattuizione contraria oppure nel caso di cessione dell'azienda. Tuttavia, in questo

ultimo caso i diritti dell'editore cedente non possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dell'opera.

Art. 133.

Se l'opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato, l'editore prima di svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli al macero, deve interpellare l'autore se intende acquistarli per un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita a sottoprezzo o ad uso di macero.

Art. 134.

I contratti di edizione si estinguono:

1) per il decorso del termine contrattuale;

2) per l'impossibilità di portarli a compimento a cagione dell'insuccesso dell'opera;

3) per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta, salva l'applicazione delle norme dell'art. 121;

4) perchè l'opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge;

5) nei casi di risoluzione contemplati dall'art. 128 o nel caso previsto dall'art. 133;

6) nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle disposizioni della sezione quinta di questo capo.

Art. 135.

Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto di edizione.

Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l'esercizio dell'azienda editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate nell'art. 132.

SEZIONE IV. — *Contratti di rappresentazione e di esecuzione.*

Art. 136.

Il contratto con il quale l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, è regolato, oltrechè dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

Salvo patto contrario, la concessione di detta facoltà non è esclusiva e non è trasferibile ad altri.

Art. 137.

L'autore è obbligato:

1) a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe;

2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.

Art. 138.

Il concessionario è obbligato:

1) a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d'uso, del titolo dell'opera, del nome dell'autore e del nome dell'eventuale traduttore o riduttore;

2) a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore;

3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell'opera e i direttori dell'orchestra e dei cori, se furono designati d'accordo con l'autore.

Art. 139.

Per la rappresentazione dell'opera si applicano le norme degli articoli 127 e 128, meno per quanto riguarda il termine fissato al secondo comma dell'art. 127 che viene elevato a cinque anni, quando si tratti di opere drammatico-musicali.

Art. 140.

Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura, nonostante la richiesta dell'autore, di ulteriormente rappresentare l'opera dopo una prima rappresentazione, od un primo ciclo di rappresentazioni, l'autore della parte musicale o letteraria che dimostri la colpa del cessionario, ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, con le conseguenze stabilite nel terzo comma dell'art. 128.

Art. 141.

Il contratto che ha per oggetto l'esecuzione di una composizione musicale è regolato dalle disposizioni di questa sezione in quanto siano applicabili alla natura ed all'oggetto del contratto medesimo.

SEZIONE V. — *Ritiro dell'opera del commercio.*

Art. 142.

L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima.

Questo diritto è personale e non è trasmissibile.

Agli effetti dell'esercizio di questo diritto l'autore deve notificare il suo intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed al Ministero della cultura popolare, il quale dà pubblica notizia dell'intendimento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento.

Entro il termine di un anno a decorrere dall'ultima data delle notifiche e pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all'autorità giudiziaria per opporsi all'esercizio della pretesa dell'autore o per ottenere la liquidazione ed il risarcimento del danno.

Art. 143.

L'autorità giudiziaria, se riconosce che sussistono gravi ragioni morali invocate dall'autore, ordina il divieto della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, a condizione del pagamento di una indennità a favore degli interessati, fissando la somma dell'indennizzo e il termine per il pagamento.

L'autorità giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente il divieto con decreto su ricorso, se sussistono ragioni di urgenza, prima della scadenza del termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente, previo, occorrendo, il pagamento di una idonea cauzione.

Se l'indennità non è pagata nel termine fissato dall'autorità giudiziaria cessa di pieno diritto l'efficacia della sentenza.

La continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, dopo trascorso il termine per ricorrere all'autorità giudiziaria, previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, dopo dichiarato sospeso il commercio dell'opera, è soggetto alle sanzioni civili e penali comminate da questa legge per le violazioni del diritto di autore.

SEZIONE VI. — *Diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle arti figurative.*

Art. 144.

Gli autori delle opere delle arti figurative, relizzate a mezzo della pittura, della scultura, del disegno e della stampa, hanno diritto ad una percentuale sul prezzo della prima vendita pubblica degli esemplari originali delle opere stesse, quale presunto maggior valore conseguito dall'esemplare in confronto del suo prezzo originario di alienazione.

L'organizzatore della vendita, il venditore e l'acquirente sono, tuttavia, ammessi a provare che tale vendita pubblica non fu preceduta da alcun altro atto di alienazione a titolo oneroso, ovvero che il prezzo originario di alienazione non fu inferiore a quello conseguito nella vendita pubblica.

Art. 145.

Gli autori delle opere indicate nell'articolo precedente hanno altresì diritto ad una percentuale sul maggior valore che gli esemplari originali delle proprie opere abbiano ulteriormente conseguito nelle successive vendite pubbliche, ragguagliata alla differenza tra i prezzi dell'ultima vendita pubblica e di quella immediatamente precedente.

Art. 146.

Le percentuali previste dai precedenti articoli sono dovute soltanto se il prezzo di vendita sia superiore a lire mille per i disegni e le stampe, a lire cinquemila per le pitture e a lire diecimila per le sculture. Esse sono a carico del proprietario venditore.

Art. 147.

Se il prezzo dell'esemplare originale delle opere previste in questa sezione, conseguito in qualsiasi vendita, non considerata pubblica da questa legge, raggiunga lire 4000 per i disegni e le stampe, lire 30.000 per le pitture, lire 40.000 per le sculture e superi il quintuplo del prezzo originario di alienazione, comunque effettuata, tale maggior valore è attribuito in misura del dieci per cento agli autori delle opere ed è a carico del proprietario venditore.

Agli autori medesimi incombe la prova del prezzo raggiunto dall'esemplare e del concorso delle condizioni previste da questo articolo.

La percentuale è ridotta al cinque per cento se il venditore provi a sua volta di avere acquistato l'esemplare ad un prezzo non inferiore alla metà di quello da lui realizzato.

Per la determinazione del maggior valore si applicano le disposizioni dell'art. 145.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle opere anonime o pseudonime, salvo per queste ultime, quanto è disposto dall'art. 8 della presente legge.

Art. 148.

Agli effetti della protezione prevista nei precedenti articoli si considerano opere originali anche quelle replicate dall'autore, ma non le riproduzioni comunque eseguite. Per quanto riguarda in particolare le stampe, si considerano originali quelle tratte dall'incisione originaria e firmate dall'autore.

Art. 149.

Agli effetti di questa legge sono considerate vendite pubbliche:

a) le vendite effettuate nelle mostre ed esposizioni autorizzate ai sensi del R. decreto-legge 21 gennaio 1934-XII, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934-XII, n. 1607;

b) le vendite giudiziarie;

c) le vendite effettuate con il sistema dei pubblici incanti;

d) le vendite delle opere, comprese nelle offerte al pubblico per l'incanto, ma sottratte alla gara mediante preventiva trattativa privata;

e) le vendite effettuate in occasione di mostre personali, organizzate od eseguite da terzi.

Art. 150.

I diritti previsti dagli articoli 144, 145, 146 e 147 spettano all'autore, e, dopo la sua morte, in mancanza di disposizioni testamentarie, al coniuge ed agli eredi legittimi, limitatamente ai primi tre gradi, secondo le norme del Codice civile; in difetto dei successori sopra indicati, essi sono devoluti alla Cassa di previdenza e di assistenza del Sindacato nazionale fascista delle belle arti.

Tali diritti durano per tutta la vita dell'autore e per cinquant'anni dopo la sua morte e non possono formare oggetto di alienazione o di preventiva rinuncia.

Art. 151.

La percentuale dovuta sul prezzo della prima vendita pubblica a termini dell'art. 144 è fissata nella misura dell'uno per cento sino alla somma di lire 50.000, del due per cento per la somma eccedente tale prezzo e sino alle lire 100.000, e del cinque per cento per l'eccedenza ulteriore di prezzo.

Art. 152.

Le percentuali sul maggior valore dovute a termini dell'art. 145 sono così determinate:

2 %	per aumenti di valore non eccedenti .	L. 10.000
3 %	per aumenti di valore superiori a . .	» 10.000
4 %	per aumenti di valore superiori a . .	» 30.000
5 %	per aumenti di valore superiori a . .	» 50.000
6 %	per aumenti di valore superiori a . .	» 75.000
7 %	per aumenti di valore superiori a . .	» 100.000
8 %	per aumenti di valore superiori a . .	» 125.000
9 %	per aumenti di valore superiori a . .	» 150.000
10 %	per aumenti di valore superiori a . .	» 175.000

Art. 153.

Chi legalmente presiede alla vendita pubblica delle opere delle arti figurative contemplate in questa sezione ha l'obbligo di prelevare dal prezzo di vendita degli esemplari originali le percentuali dovute ai sensi degli articoli 144 e 145 e di versarne il relativo importo all'Ente italiano per il diritto di autore, nel termine stabilito dal regolamento.

Sino al momento in cui il versamento non sia stato effettuato, chi presiede la vendita è costituito depositario, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.

Art. 154.

Le opere d'arte che in una vendita pubblica abbiano raggiunto almeno il prezzo indicato dall'art. 146 debbono essere denunciate, a cura di chi legalmente presiede alla vendita, all'Ente italiano per il diritto di autore. Questo provvede alla relativa registrazione nelle forme stabilite dal regolamento.

L'eseguita registrazione fa prova del prezzo raggiunto dall'opera salvo impugnativa di falso.

Art. 155.

I valori indicati negli articoli di questa sezione possono essere modificati con Regio decreto da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

CAPO III

DIFESE E SANZIONI GIUDIZIARIE.

SEZIONE I. — *Difese e sanzioni civili.*

§ 1. — *Norme relative ai diritti di utilizzazione economica.*

Art. 156.

Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge, oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta, può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione.

L'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del Codice di procedura civile.

Art. 157.

Chi si trova nell'esercizio dei diritti di rappresentazione o di esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo, compresa l'opera cinematografica, o di un'opera o composizione musicale, può richiedere al prefetto della provincia, secondo le norme stabilite dal regolamento, la proibizione della rappresentazione o della esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso da esso prestato.

Il prefetto provvede sulla richiesta, in base alle notizie e ai documenti a lui sottoposti, permettendo o vietando la rappresentazione o l'esecuzione, salvo alla parte interessata di adire l'autorità giudiziaria, per i definitivi provvedimenti di sua competenza.

Art. 158.

Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il risarcimento del danno.

Art. 159.

La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo precedente non può avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonchè gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione, che, per loro natura, non possono essere adoperati per diversa riproduzione o diffusione.

Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui si tratta può essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato può chiedere a sue spese la separazione di questa parte nel proprio interesse.

Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio, di cui si chiede la rimozione o la distruzione, hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare d'ufficio il deposito in un pubblico museo.

Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.

I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.

Art. 160.

La rimozione o la distruzione non può essere domandata nell'ultimo anno della durata del diritto. In tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell'opera o del prodotto sino alla scadenza della durata medesima. Qualora siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto, il sequestro può essere autorizzato anche ad una data anteriore a quella sopraindicata.

Art. 161.

Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, può essere ordinata dall'autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od anche il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione.

Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i coautori.

L'autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.

Art. 162.

I provvedimenti previsti nel precedente articolo sono autorizzati, su ricorso della parte interessata, con decreto del pretore del mandamento dove i provvedimenti stessi devono essere eseguiti, per qualunque valore, a meno che vi sia lite pendente fra le parti, nel qual caso sono autorizzati con decreto del pretore o del giudice istruttore, quando la lite pende innanzi a magistratura collegiale.

Se vi sia urgenza, i provvedimenti possono, anche in questo caso, essere autorizzati dal pretore del mandamento dove devono eseguirsi.

Con lo stesso decreto può essere imposta al richiedente la prestazione di una idonea cauzione.

Salvo il caso di pericolo nel ritardo, l'autorità giudiziaria prima di provvedere sul ricorso, deve chiamare in camera di consiglio per sommarie informazioni la parte a carico della quale il provvedimento dovrebbe essere eseguito per essere sentita nel contraddittorio della parte istante.

Il decreto è notificato, prima dell'esecuzione o contemporaneamente all'esecuzione stessa, alla parte contro la quale deve essere eseguito. La esecuzione è fatta per mezzo di ufficiale giudiziario con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti, nominati nel decreto suddetto.

Trattandosi di pubblici spettacoli non si applicano all'esecuzione del decreto le limitazioni di giorni e di ore fissate per atti di questa natura dal Codice di procedura civile.

Art. 163.

Sempre quando non sia altrimenti ordinato nel decreto di sequestro, ai fini dell'esercizio della giustizia penale, i provvedimenti previsti nei precedenti articoli perdono ogni efficacia, senza bisogno di pronuncia dell'autorità giudiziaria, qualora entro otto giorni da quello della loro esecuzione, non venga promosso davanti al giudice competente il giudizio di convalida dei provvedimenti medesimi contro colui ai danni del quale si è proceduto.

Art. 164.

Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse da uno degli enti di diritto pubblico indicati negli articoli 180 e 184 si osservano le regole seguenti:

1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato, bastando che consti della loro qualità;

2) l'ente di diritto pubblico è dispensato dall'obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela è prescritta o autorizzata;

3) l'ente di diritto pubblico può valersi del procedimento di ingiunzione nelle condizioni previste dagli articoli 3 e 12 del R. decreto 7 agosto 1936-XIV, n. 1531, secondo le disposizioni del regolamento, il quale designa il funzionario ed il pubblico ufficiale autorizzati a compiere le attestazioni e a ricevere gli atti previsti negli articoli suddetti.

Art. 165.

L'autore dell'opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione di tale diritto, ha sempre la facoltà di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario, a tutela dei suoi interessi.

Art. 166.

Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice può ordinare che la sentenza venga pubblicata per la sola parte dispositiva in uno o più giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente.

Art. 167.

I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi.

§ 2. — *Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale.*

Art. 168.

Nei giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale sono applicabili, in quanto lo consente la natura di questo diritto, le norme contenute nella sezione precedente, salva la applicazione delle disposizioni dei seguenti articoli.

Art. 169.

L'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternità dell'opera può dar luogo alla sanzione della rimozione e distruzione solo quando la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressioni sull'opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità dell'opera stessa o con altri mezzi di pubblicità.

Art. 170.

L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrità dell'opera può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell'opera, solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.

SEZIONE II. — *Difese e sanzioni penali.*

Art. 171.

E' punito con la multa da L. 500 a L. 20.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel Regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia;

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

La pena è della reclusione fine ad un anno o della multa non inferiore a lire cinquemila se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 172.

Se i fatti preveduti nell'articolo precedente sono commessi per colpa la pena è dell'ammenda sino a lire diecimila.

Con la stessa pena è punito chiunque:

a) esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183;

b) non ottempera agli obblighi previsti negli articoli 153 e 154;

c) viola le norme degli articoli 175 e 176.

E' punito con l'ammenda fino a lire duemila chiunque violi le norme degli articoli 177 e 178.

Art. 173.

Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando il fatto non costituisce reato più grave previsto dal Codice penale o da altre leggi.

Art. 174.

Nei giudizi penali regolati da questa sezione la persona offesa, costituitasi parte civile, può sempre chiedere al giudice penale l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli articoli 159 e 160.

TITOLO IV

DIRITTO DEMANIALE

Art. 175.

Per ogni rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione di un'opera adatta a pubblico spettacolo o di una opera musicale, quando, per qualsiasi motivo, essa sia di pubblico dominio, deve essere corrisposto allo Stato, da chi rappresenta, esegue o radiodiffonde l'opera, con le norme stabilite dal regolamento, un diritto demaniale sugli incassi lordi e sulle quote degli incassi corrispondenti alla parte che l'opera occupa nella rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione

complessiva, qualunque sia lo scopo della rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione e qualunque sia il paese di origine dell'opera.

L'ammontare del diritto demaniale è determinato con decreto Reale da emanarsi a norma dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

La determinazione dell'ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione di pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni, è attribuita all'Ente italiano per il diritto di autore, secondo le norme del regolamento, sulla base dell'ammontare del compenso normalmente richiesto dall'Ente suddetto per le opere tutelate, eseguite in analoghe condizioni.

Art. 176.

Il diritto demaniale è dovuto anche sulle rappresentazioni od esecuzioni pubbliche e sulle radiodiffusioni di elaborazioni tutelate delle opere di pubblico dominio indicate nell'articolo precedente. In tal caso, fermi restando i diritti dell'autore della elaborazione, l'ammontare del diritto demaniale è determinato nella metà di quanto sarebbe dovuto se la rappresentazione o radiodiffusione avesse avuto per oggetto l'opera di pubblico dominio nella sua forma originale.

Art. 177.

Sullo spaccio di ogni esemplare di opere letterarie, scientifiche, didattiche e musicali di pubblico dominio, pubblicate in volumi, deve essere corrisposto dall'editore, a favore della Cassa di assistenza e di previdenza degli autori, scrittori e musicisti, un diritto del 3 per cento in cifra tonda sul prezzo di copertina. Per i volumi il cui prezzo non è superiore a lire 10, tale diritto è ridotto al 2 per cento.

Sullo spaccio di esemplari di elaborazioni tutelate delle opere suddette l'ammontare del diritto è ridotto alla metà.

Art. 178.

Ai fini della corresponsione del diritto previsto all'articolo precedente, ogni esemplare delle opere suddette destinate allo spaccio deve essere contrassegnato dall'Ente italiano per il diritto di autore, secondo le norme del regolamento, e a cura dell'editore.

Il diritto è corrisposto per ogni esemplare effettivamente venduto secondo le norme del regolamento.

Art. 179.

La corresponsione del diritto previsto nell'articolo 177 può essere effettuata globalmente mediante convenzione stipulata tra le Associazioni sindacali interessate.

TITOLO V

ENTI DI DIRITTO PUBBLICO PER LA PROTEZIONE E L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI AUTORE

Art. 180.

L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva all'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.).

Tale attività è esercitata per effettuare:

1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate;

2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;

3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

L'attività dell'ente si esercita altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali esso ha una rappresentanza organizzata.

La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.

Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinati dal regolamento.

Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo a percezione di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nel Regno, nell'Africa italiana e nei Possedimenti italiani, ed i titolari di tali diritti non provvedano per qualsiasi motivo alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito all'Ente italiano per il diritto di autore il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse dell'autore o dei suoi successori od aventi causa.

I proventi di cui al precedente comma, riscossi dall'E.I.D.A., detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni: trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Confederazione nazionale fascista professionisti ed artisti, per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.

Art. 181.

Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed a quelle demandategli da questa legge o da altre disposizioni, l'Ente italiano per il diritto di autore può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto.

L'Ente può assumere per conto dello Stato o di enti pubblici o privati servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.

Art. 182.

L'Ente italiano per il diritto di autore è sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento.

Il suo statuto è approvato con decreto Reale, su proposta del Ministro per la cultura popolare, di concerto con quelli per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale.

Art. 183.

L'esercizio della attività per il collocamento presso le compagnie e le imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane, è sottoposto alla preventiva autorizzazione del Ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento.

A tale autorizzazione non è sottoposto l'autore ed i suoi successori per causa di morte.

Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere.

L'esercizio della attività di collocamento è soggetto alla vigilanza del Ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento.

Art. 184.

Chiunque collochi in paesi stranieri opere italiane drammatiche, non musicali, deve farne denunzia entro tre giorni all'Ente italiano per gli scambi teatrali, il quale trasmette mensilmente l'elenco delle denuncie ricevute al Ministero della cultura popolare con le sue eventuali osservazioni e proposte.

L'Ente italiano per gli scambi teatrali esercita inoltre altre funzioni che gli sono demandate dal suo statuto.

All'Ente italiano per gli scambi teatrali si applicano le disposizioni dell'articolo 182.

TITOLO VI

SFERA DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Art. 185.

Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni dell'art. 189.

Si applica egualmente alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia.

Può essere applicata ad opere di autori stranieri, fuori delle condizioni di protezione indicate nel comma precedente, quando sussistano le condizioni previste negli articoli seguenti.

Art. 186.

Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell'ingegno regolano la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori stranieri.

Se le convenzioni contengono un patto generico di reciprocità o di parità di trattamento, detto patto è interpretato secondo le norme di equivalenza di fatto delle due protezioni stabilite negli articoli seguenti.

Art. 187.

In difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori stranieri che non rientrano nelle condizioni previste nel secondo comma dell'art. 185 godono della protezione sancita da questa legge, a condizione che lo Stato di cui è cittadino l'autore straniero conceda alle opere di autori italiani una protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza.

Se lo straniero è apolide o di nazionalità controversa, la norma del comma precedente è riferita allo Stato nel quale l'opera è stata pubblicata per la prima volta.

Art. 188.

L'equivalenza di fatto, osservate le norme che seguono, è accertata e regolata con decreto Reale da emanarsi a norma dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

La durata della protezione dell'opera straniera non può in niun caso eccedere quella di cui l'opera gode nello Stato di cui è cittadino l'autore straniero.

Se la legge di detto Stato abbraccia nella durata della protezione un periodo di licenza obbligatoria, l'opera straniera è sottoposta in Italia ad una norma equivalente.

Se la legge di detto Stato sottopone la protezione alla condizione dell'adempimento di formalità, di dichiarazioni di riserva o di depositi di copie dell'opera, o ad altre formalità qualsiasi, l'opera straniera è sottoposta in Italia a formalità equivalenti determinate col decreto Reale.

Il decreto Reale può altresì sottoporre la protezione dell'opera straniera all'adempimento di altre particolari formalità o condizioni.

Art. 189.

Le disposizioni dell'art. 185 si applicano all'opera cinematografica, al disco fonografico o apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti, attori o artisti esecutori, alla fotografia ed alle opere dell'ingegneria, in quanto si tratti di opere o prodotti realizzati in Italia o che possano considerarsi nazionali a termini di questa legge o di altra legge speciale.

In difetto della condizione sopraindicata sono applicabili a dette opere, diritti o prodotti, le disposizioni degli articoli 186, 187 e 188.

TITOLO VII

COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE

Art. 190.

E' istituito presso il Ministero della cultura popolare un Comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

Il Comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e dà pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal Ministro per la cultura popolare o quando sia prescritto da speciali disposizioni.

Art. 191.

Il Comitato è composto:

a) di un presidente designato dal Ministro per la cultura popolare;

b) dei vice presidenti delle Corporazioni delle professioni e delle arti, dello spettacolo e della carta e stampa;

c) di un rappresentante del P.N.F.;

d) di un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri, dell'Africa Italiana, di grazia e giustizia, delle finanze, delle corporazioni e di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

e) dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per la stampa italiana, dell'ispettore per la radiodiffusione e la televisione del Ministero della cultura popolare, e del capo dell'Ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica;

f) dei presidenti delle Confederazioni dei professionisti ed artisti e degli industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna delle Confederazioni suddette particolarmente competenti in materia di diritto di autore, nonchè di un rappresentante della Confederazione dei lavoratori dell'industria, designato dalla Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo;

g) del presidente dell'Ente italiano per il diritto di autore;

h) di tre esperti in materia di diritto di autore designati dal Ministro per la cultura popolare.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per la cultura popolare e durano in carica un quadriennio.

Art. 192.

Il Comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno alla data stabilita dal Ministro per la cultura popolare ed in via straordinaria tutte le volte che ne sarà richiesto dal Ministro stesso.

Art. 193.

Il Comitato può essere convocato: *a*) in adunanza generale; *b*) in commissioni speciali.

Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del Comitato. Le commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente.

Il Ministro per la cultura popolare, su proposta del presidente del Comitato, può invitare alle riunioni anche persone estranee al Comitato, particolarmente competenti nelle questioni da esaminare, senza diritto a voto.

Art. 194.

La segreteria è affidata al capo dell'Ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica presso il Ministero della cultura popolare.

Art. 195.

Ai membri del Comitato sono corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata di adunanze ai sensi delle disposizioni in vigore.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 196.

E' considerato come luogo di prima pubblicazione, il luogo dove sono esercitati per la prima volta i diritti di utilizzazione previsti negli articoli 12 e seguenti di questa legge.

Nei riguardi delle opere dell'arte figurativa, del cinema, del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, della fotografia e di ogni altra opera identificata dalla sua forma materiale, si considera come equivalente al luogo della prima pubblicazione il luogo della fabbricazione.

Art. 197.

I contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione sono sottoposti alla tassa graduale di registro del 0,50 per cento.

Art. 198.

Nel bilancio di previsione del Ministero della cultura popolare è stanziata, in apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall'esercizio in cui questa legge andrà in vigore, una somma di lire un milione, sui proventi del diritto previsto dagli articoli 175 e 176, da erogarsi, con le modalità stabilite dal regolamento, in favore delle Casse di assistenza e di previdenza delle Associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti.

Art. 199.

La presente legge si applica anche alle opere comunque pubblicate prima e dopo l'entrata in vigore della legge medesima.

Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti legali degli atti e contratti fatti o stipulati prima di detta entrata in vigore, in conformità delle disposizioni vigenti.

Art. 200.

Sino all'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura civile, le funzioni attribuite dall'art. 162 al giudice istruttore sono esercitate dal presidente del collegio davanti al quale pende la lite.

Art. 201.

Riguardo alle opere pubblicate ed ai prodotti già fabbricati prima della entrata in vigore di questa legge, che vengono sottoposti per la prima volta all'obbligo del deposito o di altre formalità, detto deposito e dette formalità devono essere adempiute nei termini e secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 202.

Agli effetti dell'art. 147 non sono presi in considerazione i prezzi conseguiti nelle vendite effettuate anteriormente alla entrata in vigore di questa legge.

Art. 203.

Con Regio decreto potranno essere emanate norme particolari per regolare il diritto esclusivo di televisione.

Finchè non saranno emanate le disposizioni previste nel precedente comma, la televisione è regolata dai principî generali di questa legge in quanto applicabili.

Art. 204.

A decorrere dall'entrata in vigore di questa legge, la Società italiana autori ed editori assume la denominazione di E.I.D.A. (Ente italiano per il diritto di autore).

Art. 205.

Sono abrogate la legge 18 marzo 1926-IV, n. 256, di conversione in legge del R. decreto-legge 7 novembre 1925-IV, n. 1950, contenente disposizioni sul diritto di autore e le successive leggi di modificazione della suddetta legge.

Sono altresì abrogate la legge 17 giugno 1937-XV, n. 1251, di conversione in legge del R. decreto-legge 18 febbraio 1937, contenente norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica e la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, di conversione del R. decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 2115, contenente provvedimenti per la radiodiffusione differita di esecuzioni artistiche, nonchè ogni altra legge o disposizione di legge contraria ed incompatibile con le disposizioni di questa legge.

Art. 206.

Il regolamento per la esecuzione della presente legge determina le sanzioni per la violazione delle norme del regolamento stesso.

Dette sanzioni potranno comportare l'ammenda non superiore alle lire duecento.

La presente legge entra in vigore contemporaneamente al regolamento, il quale dovrà essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione di essa.

Entro lo stesso termine sarà altresì emanato un nuovo statuto dell'Ente italiano per il diritto di autore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 22 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — CIANO — GRANDI — SERENA — RICCARDI — RICCI — HOST VENTURI — BOTTAI — DI REVEL — TASSINARI — TERUZZI — GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 12 gennaio 1941-XIX, n. 634.
Approvazione della Convenzione per la regificazione del Liceo musicale pareggiato di Cagliari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1968, che regifica il Liceo musicale pareggiato di Cagliari e chi dispone l'approvazione della convenzione;
Visto il R. decreto 11 dicembre 1930-IX, n. 1945, sull'ordinamento dell'istruzione musicale del Regno;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze.
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata l'annessa convenzione, stipulata in data 14 novembre 1940-XIX tra lo Stato, rappresentato dal Ministero dell'educazione nazionale, il comune di Cagliari, l'Amministrazione provinciale di Cagliari, il comune di Carbonia, il comune di Iglesias ed il comune di Oristano per la regificazione del Liceo musicale pareggiato di detta città con effetto dal 16 ottobre 1939-XVII.

Le norme concernenti il passaggio allo Stato del predetto Liceo, lo stato del personale e l'ordinamento dell'Istituto, enunciate nella convenzione, formano parte integrale del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, *foglio* 43. — MANCINI

N. 20268 di protocollo.

Convenzione per la trasformazione del Liceo musicale pareggiato di Cagliari in Regio Conservatorio « Pierluigi da Palestrina » ai sensi della legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1968.

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia e di Albania e Imperatore d'Etiopia.

Nella residenza della Regia prefettura di Cagliari, in questo giorno 14 (quattordici) del mese di novembre dell'anno 1940 (millenovecentoquaranta) XIX E. F.

Avanti di me cav. uff. dott. Francesco Putzu, consigliere della Regia prefettura di Cagliari, delegato alla stipulazione degli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

1. L'Ecc. il gr. uff. dott. Leone Leone fu Francesco, nato a Siracusa, Regio prefetto della provincia di Cagliari, che interviene quale presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni di Cagliari;
2. Il comm. dott. Fadda Giuseppe fu Francesco, nato a Portotorres (Sassari), che interviene quale rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale come da delega contenuta in telegramma n. 8713 del 12 novembre 1940-XIX del detto Ministero;
3. Il comm. avv. Prunas Angelo fu Pasquale, nato a Bosa (Nuoro), podestà del comune di Cagliari, che interviene in rappresentanza del Comune stesso;
4. Ing. dott. Sechi Armando di Giovanni, nato a Sassari, rettore dell'Amministrazione provinciale di Cagliari, che interviene quale rappresentante della detta Amministrazione stessa, giusta delega del preside;
5. Il dott. Rosazza Tiziano fu Orazio, nato a Biella (Vercelli), commissario prefettizio del comune di Carbonia, che interviene in rappresentanza del Comune stesso;
6. Il dott. Tuveri Pietro fu Federico, nato a Flumini-maggiore (Cagliari), podestà del comune di Iglesias, che interviene in rappresentanza del Comune stesso;
7. Il cav. uff. avv. Lugas Paolo fu Giampaolo, nato a Santulussurgiu, podestà del comune di Oristano, che interviene in rappresentanza del Comune stesso.

I comparsi sono a me personalmente noti e mi hanno esonerato dal chiedere l'intervento di testimoni per la stipulazione della seguente convenzione fra il Ministero dell'educazione nazionale e il Consiglio provinciale delle corporazioni di Cagliari, l'Amministrazione provinciale di Cagliari e i comuni di Cagliari, Iglesias, Carbonia, Oristano, giusta legge 30 novembre 1939, n. 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1940-XVIII).

Art. 1.

A decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII il Liceo musicale di Cagliari pareggiato ai Regi Conservatori di musica passa alle dipendenze dello Stato ed assume la denominazione di « Regio Conservatorio di musica Pierluigi da Palestrina ».

Art. 2.

Dalla data indicata nel precedente art. 1 il Regio Conservatorio « Pierluigi da Palestrina » in Cagliari assume lo stesso ordinamento previsto per i Regi Conservatori di musica, e sarà governato con le forme e i modi relativi ai Regi Conservatori di musica.

Art. 3.

Per il mantenimento e funzionamento del Regio Conservatorio « Pierluigi da Palestrina » in Cagliari il comune di Cagliari si obbliga:

a) a corrispondere un contributo annuo fisso di L. 165.000 (centosessantacinquemila) ed a considerare tale contributo come spesa di carattere obbligatorio;

b) a mettere gratuitamente a disposizione del Ministero dell'educazione nazionale per il Regio Conservatorio di musica « Pierluigi da Palestrina » in Cagliari l'ex Palazzo comunale dove il Liceo musicale di Cagliari ha attualmente sede, con l'intesa che nessun locale, salvo che per il custode, sarà ceduto per alloggio;

c) a provvedere alla sistemazione del Conservatorio in altri locali da scegliere d'accordo con lo Stato e da cedere del pari in uso gratuito, ove l'ex Palazzo comunale, per caso di forza maggiore non potesse essere adibito più per il Conservatorio stesso;

d) a provvedere a tutte le spese occorrenti per la manutenzione straordinaria del detto ex Palazzo comunale o dei locali che ad esso fossero sostituiti, nonchè alla fornitura gratuita dell'acqua, e alla assicurazione contro gli incendi;

e) a cedere e dismettere in proprietà dello Stato tutti i mobili e gli arredi di proprietà comunale presentemente in uso del Liceo, come dal verbale di cessione che verrà compilato;

f) a concedere l'uso del Teatro comunale gratuitamente in occasione di manifestazioni artistiche del Conservatorio, compatibilmente con le altre esigenze d'interesse cittadino, purchè ne venga fatta richiesta al Comune dieci giorni prima delle dette manifestazioni, riservando al Comune concedente le disponibilità di tre palchi laterali a quello della Corona e un palco di proscenio e di n. 16 biglietti d'ingresso, rimanendo a carico del Conservatorio le spese tutte occorrenti per il funzionamento del Teatro in tali occasioni, comprese quelle inerenti alla custodia a mezzo di personale comunale;

g) ad esonerare il Conservatorio da ogni tributo e tassa o diritto comunale inerenti esclusivamente alla sua attività scolastica ed artistica.

Art. 4.

Per il mantenimento e funzionamento del Conservatorio « Pierluigi da Palestrina » in Cagliari i seguenti Enti si obbligano a corrispondere un contributo annuo fisso nella misura per ciascuno indicata:

Provincia di Cagliari L. 30.000 (lire trentamila);
Consiglio prov. Corporativo L. 30.000 (lire trentamila);
Comune di Carbonia L. 4000 (lire quattromila);
Comune di Iglesias L. 3000 (lire tremila);
Comune di Oristano L. 2000 (lire duemila).

Tali contributi sono considerati come spesa di carattere obbligatorio e continuativo per la durata della convenzione.

Il contributo indicato nell'art. 3 e i contributi indicati nel presente articolo sono versati in Tesoreria a rate semestrali posticipate e propriamente non oltre il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5.

In casi di inadempienza degli Enti locali, di cui agli articoli 3 e 4 della presente convenzione il Prefetto, nei limiti delle sue competenze e delle sue ingerenze, promuoverà l'emissione di un mandato di ufficio per il pagamento non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito per sorte, capitale ed interessi di mora.

Art. 6.

È riconosciuto alla provincia di Cagliari al Consiglio provinciale delle Corporazioni ed ai comuni di Cagliari, d'Iglesias, di Oristano e di Carbonia il diritto di ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per alunni poveri nel numero per ciascuno indicato:

Provincia di Cagliari	N. 2
Consiglio provinciale delle Corporazioni . .	» 2
Comune di Cagliari	» 4
Comune di Iglesias	» 1
Comune di Oristano	» 1
Comune di Carbonia	» 1

La concessione dell'esonero è subordinata al conseguimento nello scrutinio finale e, eventualmente nell'esame, ad un minimo di sette decimi in profitto e di otto decimi in condotta.

Art. 7.

Lo Stato si obbliga ad assumere in conformità delle norme di cui ai seguenti articoli il personale di ruolo in servizio presso il Liceo musicale alla data della legge di conversione del Liceo in Regio Conservatorio di musica.

Art. 8.

A tutti gli insegnamenti contemplati negli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1945, per i quali non vengono istituiti posti di ruolo, verrà provveduto con incarichi. All'uopo, e tenuto conto delle eventualità che vi siano da istituire classi aggiunte, al Regio Conservatorio di musica di Cagliari, lo Stato garantisce:

a) oltre la pianta organica transitoria, n. 80 ore settimanali di lezione per le classi aggiunte ed incarichi;

b) oltre la pianta organica definitiva, n. 47 ore settimanali di lezione allo stesso titolo.

Non sono comprese nel computo delle ore di cui sopra le ore di lezione necessarie per supplenze temporanee a cattedre vacanti.

Art. 9.

Lo Stato, oltre ad assumere le spese per il personale direttivo, insegnante, amministrativo e di servizio, si obbliga ad assegnare al Conservatorio sul proprio bilancio una dotazione annua di L. 15.000 (quindicimila) da amministrarsi secondo le norme della contabilità dello Stato.

Art. 10.

Gli eventuali contributi da parte degli Enti locali o di persone a favore del Regio Conservatorio di musica di Cagliari, in mancanza di esplicita indicazione degli oblatori, andranno ad aumentare la dotazione annua del Conservatorio giusta l'art. 9 della presente convenzione.

Essi saranno inscritti fra le entrate straordinarie del Conservatorio ed amministrati secondo le norme di contabilità dello Stato e delle eventuali leggi speciali inerenti ai Conservatori di musica.

Art. 11.

All'attuale direttore verrà attribuito, alla data del passaggio alla dipendenza dello Stato, il grado ed il trattamento economico di direttore di seconda classe con l'assegnazione dello stipendio iniziale del grado sesto salvo i successivi aumenti periodici.

Allo stesso verrà conservato « ad personam » nel Regio Conservatorio di musica « Pierluigi da Palestrina » in Cagliari, e per incarico, l'insegnamento del pianoforte.

Le 12 ore settimanali per tale insegnamento saranno computate nelle ore disponibili per gli incarichi e le classi aggiunte di cui all'art. 8 della presente convenzione.

Art. 12.

Lo Stato assume senza concorso secondo le vigenti norme, oltre all'attuale direttore come all'articolo precedente, il personale di ruolo insegnante, amministrativo, d'ordine e di servizio dell'attuale Liceo musicale di Cagliari che si trova nelle seguenti condizioni:

a) per gli insegnanti:

I) che non abbiano compiuto il 65° anno di età a tenore del R. decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1346;

II) che coprano una cattedra esistente nella tabella organica transitoria;

III) che siano iscritti al P.N.F.;

IV) che siano provvisti di regolare diploma di laurea in lettere a norma dell'art. 5 della legge 6 luglio 1912, n. 734, se insegnanti di materie letterarie;

V) che siano stati dichiarati idonei dalla Commissione ministeriale di ispezione inviata nel febbraio 1939;

b) per il personale amministrativo, d'ordine e di servizio:

I) che abbiano tutti i requisiti voluti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato a posti analoghi a quelli indicati nella tabella transitoria *A* a prescindere dai limiti di età;

II) che abbiano raggiunto da almeno un anno, la stabilità nei ruoli del Liceo prima dell'entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 13.

Nella prima applicazione della presente convenzione, al personale insegnante, amministrativo, d'ordine e di servizio assunto alle dipendenze dello Stato, viene attribuito il grado e lo stipendio iniziale della carriera prevista dalle norme in vigore per il personale di ruolo delle analoghe cattedre o posti dei Regi Conservatori di musica.

Qualora per effetto dell'inquadramento il personale direttivo, insegnante, amministrativo, d'ordine e di servizio consegua un trattamento economico complessivo lordo per stipendio, supplemento di servizio attivo, od aggiunta di famiglia, inferiore a quello fruito alla data del passaggio del Liceo di Cagliari allo Stato per assegni fissi e continuativi ai medesimi titoli, viene conservata la differenza come assegno « ad personam », non utile a pensione, e riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio, supplemento di servizio attivo od aggiunta di famiglia.

Agli effetti di cui sopra dovrà calcolarsi la somma dello stipendio del supplemento di servizio attivo, dell'indennità di caroviveri e di ogni emolumento che a titolo fisso, continuativo, detto personale goda al passaggio del Liceo allo Stato, per servizi inerenti al Liceo stesso.

Art. 14.

Al direttore ed agli insegnanti inquadrati nei ruoli statali che abbiano precedentemente prestato servizi pensionabili alle dipendenze del Liceo musicale, le pensioni e le indennità per una sola volta saranno liquidate e ripartite a norma dell'articolo 49 testo unico sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, richiamato dall'art. 12 del R. decreto 15 maggio 1930-VII, n. 1170.

Il trattamento di quiescenza al personale amministrativo e di servizio proveniente dal Liceo musicale di Cagliari sarà regolato dal precitato testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e dalle sue modificazioni e leggi speciali.

Art. 15.

Al personale proveniente dal Liceo musicale all'atto dell'entrata in vigore della presente convenzione, verrà computato agli effetti della carriera il servizio prestato in qualità di militare od assimilati in reparti combattenti durante la guerra 1915-1918 e durante la guerra italo-etiopica e le O.M.S.

Sarà altresì tenuto conto dei diritti spettanti ai mutilati e feriti di guerra, ai decorati di croce di guerra e medaglia al valore militare nonchè ai mutilati, agli invalidi ed ai feriti per la causa nazionale ed agli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922.

Art. 16.

Lo Stato conserva, a titolo transitorio, l'attuale organico come indicato nell'allegato *A*.

Man mano che si renderanno vacanti, s'intenderanno soppresse le cattedre di materie letterarie, viola con l'obbligo dell'insegnamento del violino, pianoforte complementare della pianta organica transitoria.

Saranno istituite le cattedre di armonia — contrappunto — fuga e composizione, organo e composizione organistica, storia della musica e bibliotecario, pianoforte principale, arpa, cultura musicale generale (armonia), flauto, tromba e trombone sicchè la pianta organica definitiva risulta costituita come indicato dall'annesso allegato *B*.

Al funzionamento delle cattedre soppresse si provvederà con incarichi e nel limite delle ore previste dall'art. 8.

Art. 17.

Rimane annessa al Conservatorio di musica di Cagliari la Fondazione dei concerti di musica da camera di cui all'art. 1 del R. decreto 29 luglio 1926, n. 1571, e ciò al fine di completare la cultura musicale dei giovani del Conservatorio e di avviare i meritevoli alla carriera artistica.

La Fondazione assumerà la denominazione di « Istituzione per i concerti del Regio Conservatorio di musica di Cagliari » ed avrà una gestione autonoma.

Il funzionamento di essa sarà stabilito con decreto Ministeriale di concerto fra i Ministri competenti.

Il direttore del Conservatorio è di diritto direttore artistico.

E' anche direttore dell'orchestra dell'« Istituzione per i concerti del Conservatorio » se eserciti tale attività. Valgono a favore dell'Istituzione gli obblighi assunti dal Comune con l'art. 3 lettere *f*) e *g*) della presente convenzione.

Art. 18.

La presidenza del Conservatorio, potrà, eventuamente, erogare alla annessa Istituzione per i concerti la somma stanziata in bilancio per le esercitazioni orchestrali.

L'Istituzione si obbligherà di accogliere nella sua orchestra, in aggiunta all'organico normale, gli alunni del Conservatorio per un numero di prove e di esecuzioni pari al numero di esercitazioni orchestrali.

L'organico dell'orchestra dovrà comprendere, per le parti solistiche e di rilievo, i professori del Conservatorio, secondo le norme, che regoleranno il funzionamento dell'Istituzione.

Art. 19.

Con l'entrata in vigore della presente convenzione, gli strumenti, i mobili, ed in genere il patrimonio mobiliare di proprietà dell'ente Liceo musicale di Cagliari, passano a far parte del patrimonio mobiliare dello Stato, rimanendo in uso del Conservatorio.

Così dovranno rimanere in uso del Conservatorio di Cagliari i mobili e arredi, ceduti dal Comune allo Stato, giusto l'art. 3 della presente convenzione.

Art. 20.

Lo Stato non assume alcuna delle eventuali passività gravanti all'atto della regificazione del Liceo musicale.

Nel primo anno di funzionamento del Regio Conservatorio di musica, il contributo fisso del comune di Cagliari, verrà ridotto della somma di L. 41.000 corrispondente alla differenza tra la spesa degli sipendi iniziali e della reativa indennità di servizio attivo e quella che verrà sostenuta per i supplementi per i posti di ruolo alla cattedra di canto, armonia, contrappunto, oboe, contrabasso e per l'incarico del posto

d'alunno d'ordine previsti dalla pianta organica del personale di ruolo in servizio all'atto del passaggio dell'Istituto allo Stato.

Conseguentemente nessuna nomina ai predetti posti vacanti potrà avere decorrenza anteriore all'inizio del secondo anno scolastico di funzionamento del Conservatorio. Analogamente, nel primo anno di funzionamento del Regio Conservatorio di musica di Cagliari, il contributo annuo fisso del comune di Cagliari verrà ridotto di L. 56.500 corrispondente alla minore spesa degli stipendi iniziali e delle indennità di servizio attivo, nonchè dell'aggiunta di famiglia, da corrispondersi al personale di ruolo previsto dall'allegato *A* alla presente convenzione in conseguenza della decorrenza dal 16 ottobre sull'esercizio finanziario dello Stato.

In dipendenza di quanto sopra il comune di Cagliari si obbliga a versare al 1° gennaio 1940 al Credito italiano di Cagliari, quale tesoriere e liquidatore della gestione amministrativa del Liceo musicale di Cagliari, la somma di lire 97.500 per la liquidazione delle passività.

Art. 21.

La presente convenzione avrà la durata di 29 anni.

Le parti contraenti, nel caso che non intendessero rinnovare la convenzione alla scadenza, dovranno reciprocamente dare preavviso due anni prima che la scadenza si verifichi.

Tale preavviso non è possibile da parte degli Enti se non sia deliberato congiuntamente.

Nella stessa deliberazione il comune di Cagliari provvederà a stanziare sul proprio bilancio, per l'ultimo anno di durata della convenzione, oltre il contributo normale, anche un ulteriore corresponsione allo Stato di L. 56.500 versate in meno allo Stato a norma dell'art. 20, comma 2, per estinzione delle passività all'atto della conversione del Liceo musicale di Cagliari in Regio Conservatorio.

Art. 22.

Il presente contratto è stipulato nell'interesse dello Stato, e perciò viene redatto in carta libera e registrato senza pagamento di tasse.

ALLEGATO *A*

PIANTA ORGANICA TRANSITORIA

Personale artistico (gruppo *A*)

13 CATTEDRE DI RUOLO PIÙ IL DIRETTORE

1 Direttore di II classe, grado 6° — Un direttore;

2 Insegnanti di III classe grado 9° — Armonia e contrappunto - canto;

4 Insegnanti di IV classe, grado 10° — Violino - viola con l'obbligo del violino - violoncello - materie letterarie;

7 Insegnanti di V classe, grado 11° — Contrabbasso - clarinetto - oboe - fagotto - corno - solfeggio - pianoforte complementare.

Personale di segreteria

1 V. Segretario (gruppo *B*) grado 11° « ad personam »;

1 Alunno d'ordine (gruppo *C*) grado 13°.

Personale subalterno

2 Custodi

ALLEGATO *B*

PIANTA ORGANICA DEFINITIVA

Personale artistico (gruppo *A*)

18 CATTEDRE DI RUOLO PIÙ IL DIRETTORE

1 Direttore di II classe, grado 6° — Un direttore;

1 Insegnante di I classe, grado 7° in. — Armonia, contrappunto, fuga e composizione;

4 Insegnanti di III classe, grado 9° in. — Armonia, contrappunto - organo e composizione organistica - canto - storia della musica e bibliotecario;

4 Insegnanti di IV classe, grado 10° in. — Arpa - pianoforte - violino - violoncello;

9 Insegnanti di V classe, grado 11° in. — Cultura musicale generale (armonia) - contrabasso - flauto - oboe - clarinetto - fagotto - corno - tromba e trombone - solfeggio.

Personale di segreteria

1 V. Segretario, grado 11° iniziale (gruppo *A*);

1 Alunno d'ordine, grado 13° iniziale (gruppo *C*).

Personale subalterno

2 Custodi.

Ed io sottoscritto consigliere di Prefettura addetto al servizio dei contratti, ho dato lettura di questo atto, dattilografato da persona di mia fiducia su undici mezzi fogli facciate ventuno questa compresa, alle parti contraenti ed esse lo hanno dichiarato in ogni sua parte conforme a quanto convenuto e viene quindi firmato dai comparenti stessi su ogni foglio ed in calce, assieme a me:

Leone Leone - Giuseppe Fadda - Angelo Prunas - Armando Sechi - Pietro Tuveri - Rosazza Tiziano - Lugas Paolo - Francesco Putzu.

REGIO DECRETO 21 giugno 1941-XIX, n. 635.

Nomina di un consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

N. 635. R. decreto 21 giugno 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, viene nominato consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato il grand'uff. ing. Domenico De Simone, presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1941-XIX

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 giugno 1941-XIX.

Istituzione della Sezione di archivio di Stato in Arezzo.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 2 e 42 della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi del Regno;

Ritenuto che il prefetto di Arezzo ha comunicato che sono disponibili i locali necessari e quanto altro occorre al funzionamento della Sezione di archivio di Stato;

Udito il parere del Consiglio superiore per gli Archivi del Regno;

Decreta:

È istituita a partire dal 1° agosto 1941-XIX, nella città di Arezzo, la Sezione di archivio di Stato, per la conservazione degli atti delle magistrature giudiziarie e delle amministrazioni statali della Provincia, nonchè gli atti delle magistrature, amministrazioni e enti morali diversi cessati.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 7 giugno 1941-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2763)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 8 luglio 1941-XIX.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa popolare di prestiti goriziana, con sede in Gorizia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa popolare di prestiti goriziana, consorzio a garanzia limitata, con sede in Gorizia, con la speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa popolare di prestiti goriziana, consorzio a garanzia limitata, con sede in Gorizia, e la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda è costituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(2764)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1941-XIX.

Emissione per l'esercizio finanziario 1941-42 di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da uno a dodici mesi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 14 della legge 21 giugno 1941, n. 566, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1° luglio 1941 - 30 giugno 1942;

Determina:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione per l'esercizio finanziario 1941-42 di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da uno a dodici mesi.

Art. 2.

I buoni saranno distinti in nove serie aventi per contrassegno le lettere dell'alfabeto da *A* ad *I* come segue:

Serie			
Serie	*A*	L.	500
»	*B*	»	1.000
»	*C*	»	2.000
»	*D*	»	5.000
»	*E*	»	10.000
»	*F*	»	50.000
»	*G*	»	100.000
»	*H*	»	500.000
»	*I*	»	10.000.000

Art. 3.

L'interesse dei buoni ordinari del Tesoro sarà corrisposto anticipatamente nelle seguenti misure:

per i buoni da uno a due mesi in ragione di L. 3,25 % annue;

per i buoni da tre a quattro mesi in ragione di L. 3,75 % annue;

per i buoni da cinque a sei mesi in ragione di L. 4,25 % annue;

per i buoni da sette a nove mesi in ragione di L. 4,75 % annue;

per i buoni da dieci a dodici mesi in ragione di L. 5 % annue.

Con successivo decreto saranno determinate le caratteristiche dei buoni emittendi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(2799)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1941-XIX.

Norme speciali concernenti buoni ordinari del Tesoro acquistati nei territori dell'Africa italiana e dei Possedimenti italiani dell'Egeo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 14 della legge 21 giugno 1941-XIX, n. 566, che da facoltà al Ministro per le finanze di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme che saranno da esso stabilite anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di dettare norme speciali per i territori dove lo stato di guerra impedisce l'invio dei titoli definitivi da consegnarsi agli acquirenti dei detti buoni;

Decreta:

Art. 1.

Le filiali dell'Istituto di emissione operanti nell'Africa italiana e nei Possedimenti dell'Egeo sono autorizzate a scontare o a consentire anticipazioni sulle ricevute provvisorie mod. 49-*T* rilasciato ai sensi dell'art. 1041 delle vigenti istru-

zioni generali sui servizi del Tesoro agli acquirenti dei buoni del Tesoro ordinari presso le Sezioni di Regia tesoreria esistenti nei detti territori. A tal fine le ricevute provvisorie dovranno essere debitamente quietanzate dall'intestatario.

Art. 2.

Salvo quanto è disposto nel precedente articolo, le ricevute provvisorie rilasciate per i buoni del Tesoro ordinari acquistati presso le Sezioni di Regia tesoreria dell'Africa italiana o dei Possedimenti dell'Egeo non sono girabili.

Il relativo rimborso sarà effettuato contro quietanza dell'intestatario delle ricevute stesse e previo controllo da parte delle Sezioni di Regia tesoreria che le ha emesse della perfetta loro corrispondenza con le matrici del bollettario da cui sono state staccate.

Quando gli intestatari delle ricevute provvisorie non abbiano la libera disponibilità dei buoni da esse rappresentati non si potrà procedere al rimborso senza l'autorizzazione della Direzione generale del tesoro da unire in copia alle ricevute stesse.

Art. 3.

Le Sezioni di Regia tesoreria dell'Africa italiana e dei Possedimenti dell'Egeo sono autorizzate a comprendere nelle loro contabilità, anche ai fini del controllo della Corte dei conti, le ricevute provvisorie regolarmente quietanzate, annullate e perforate in luogo e vece dei titoli definitivi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(2800)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1941-XIX.

Dichiarazione di urgenza e indifferibilità dei lavori di rifornimento idrico di Atena Lucana.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti la legge e il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Visto il decreto interministeriale in data 13 settembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1930, registro 22, foglio 1, approvante i lavori di impianto della rete telefonica in cavi sotterranei da Napoli a Palermo, Reggio Calabria, Messina, Palermo, con diramazioni per Bari e per Catania;

Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 18 novembre 1930 con il quale venivano dichiarati urgenti e indifferibili i lavori sopraindicati;

Visto che per il rifornimento idrico della stazione amplificatrice di Atena Lucana, in base al quale l'Azienda di Stato per i servizi telefonici si è impegnata a costruire a sue spese tutte le opere necessarie per convogliare l'acqua dalla fontana Canale alla stazione amplificatrice, provvedendo direttamente alla manutenzione e alla sorveglianza dell'acquedotto, e si è impegnata altresì a corrispondere al comune di Atena Lucana, una volta tanto, una somma, quale compenso per la cessione perpetua dell'acqua;

Considerato che la ordinaria procedura di esproprio, che si rendesse necessaria in caso di mancati accordi con i proprietari dei fondi da attraversare nel tratto compreso tra la fontana Canale e la ripetuta centrale amplificatrice, potrebbe dar luogo a ritardi inconciliabili con la sollecitudine con la quale, specie nell'attuale momento, dovranno essere eseguiti i lavori in questione;

Visto il parere espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi nell'adunanza in data 9 maggio 1941-XIX e ritenuto che ai termini dell'art. 180 sopracitato l'opera riveste carattere di pubblica utilità;

Decreta:

Art. 1.

L'esecuzione delle opere di allacciamento di prossima attuazione dalla fontana Canale di proprietà del comune di Atena Lucana alla locale stazione telefonica amplificatrice, è dichiarata di pubblica utilità.

Art. 2.

Agli effetti dell'art. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188, sono dichiarati urgenti e indifferibili i lavori sopraindicati per conto del Ministero delle comunicazioni (Azienda di Stato per i servizi telefonici).

Roma, addì 27 giugno 1941-XIX

Il Ministro: HOST VENTURI

(2780)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1941-XIX.

Disposizioni concernenti la delegazione agli ingegneri capi dei Distretti minerari del Regno della facoltà di rilasciare permessi di ricerche minerarie e di autorizzazione di asportazione delle sostanze minerali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 2, 5 e 12 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il decreto Ministeriale 13 maggio 1936, concernente la delegazione agli ingegneri capi dei Distretti minerari del Regno della facoltà di rilasciare permessi di ricerche minerarie e di autorizzazione di asportazione delle sostanze minerali;

Decreta:

Art. 1.

Ferma restando la facoltà agli ingegneri capi dei Distretti minerari del Regno di rilasciare permessi di ricerche minerarie nei limiti della delegazione consentita col decreto Ministeriale 13 maggio 1936-XIV, agli ingegneri medesimi è delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare ed utilizzare le sostanze minerali estrette dalle rispettive zone di ricerca, qualunque siano le sostanze minerali per le quali sia stato rilasciato il permesso.

Gli ingegneri capi dei Distretti minerari trasmetteranno copia delle singole autorizzazioni alla Direzione generale delle miniere e della metallurgia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1941-XIX

Il Ministro: RICCI

(2773)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1941-XIX.
Determinazione dei casi nei quali è ammessa la dichiarazione verbale nelle operazioni doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 18 della legge doganale 25 settembre 1940-XVIII, n. 1424;

Determina:

Art. 1.

La dichiarazione verbale consentita dall'art. 18 della legge doganale sopra richiamata, oltre che per le merci portate dai viaggiatori per loro uso, è pure ammessa nei seguenti casi:

I. — *All'importazione e all'esportazione*:

a) per le merci che negli uffici doganali del confine di terra si importano dagli agricoltori e dagli abitanti della frontiera, quando i diritti di confine da pagarsi non superino lire duecento e per le merci che dai medesimi vengono esportate;

b) per i campioni prelevati col permesso della dogana dalle merci giacenti negli spazi doganali, oppure estratti da depositi doganali e da depositi e punti franchi, a condizione che siano costituiti da piccole quantità che non escano dai limiti ordinari dei campioni;

c) per le merci che si importano o si esportano per conto dello Stato con pronto pagamento dei diritti dovuti, quando l'operazione doganale sia richiesta e assistita da agenti del Governo espressamente delegati;

d) per i piccoli quantitativi di merci, prelevati col permesso della dogana, dalle provviste di bordo delle navi o costituenti paccottiglie e per l'esportazione di lievi quantità di merci destinate a provvista di bastimenti di qualsiasi portata;

e) per i bagagli dei viaggiatori comprese le merci per uso particolare in essi contenute, quando non siano accompagnati dal proprietario, purchè non vengano presentati da spedizionieri doganali o da loro procuratori.

II. — *Alla spedizione di merci estere in cauzione*:

a) per la spedizione di merci per conto delle Amministrazioni dello Stato nei casi indicati alla lettera *c*) del paragrafo 1;

b) per il trasporto dalla dogana agli stabilimenti di lavorazione o ad altri uffici, delle merci che, sdoganate a regime di favore perchè destinate a determinati impieghi, debbono essere sottoposte a vigilanza per l'accertamento delle condizioni a cui l'agevolazione è subordinata, sempre che la particolare destinazione della merce risulti esplicitamente espressa nella rispettiva dichiarazione d'importazione;

c) per la spedizione dalla dogana ad altri uffici di merci soggette all'adempimento di speciali formalità (misure metriche, carte da gioco, armi da fuoco, ecc.).

III. — *Nelle spedizioni di merci nazionali in cabotaggio o in circolazione*:

a) per le piccole partite di merci imbarcate dai capitani di bastimenti per conto proprio o per piccoli quantitativi portati per uso particolare dalle persone dell'equipaggio;

b) per spedizioni di peso inferiore a kg. 20 da chiunque fatte;

c) per le spedizioni in circolazione fatte dagli agricoltori e dagli abitanti delle zone di frontiera.

IV. — *Nell'uscita via mare di merci estere in transito*:

Per l'uscita in transito, via mare, quando è fatta per conto dello Stato ai sensi dalla lett. *c*) paragrafo 1.

Art. 2.

È data facoltà ai direttori superiori di dogana di ammettere la dichiarazione verbale per ogni specie di operazione:

a) per le merci presentate agli uffici doganali delle due ultime classi — comprese le sezioni e i posti doganali — situati in località ove non si trovino persone capaci di compilare dichiarazioni scritte;

b) per le operazioni relative a merci trasportate per via aerea, effettuate direttamente dal proprietario;

c) per l'importazione in franchigia degli oggetti previsti dagli articoli 7 e 8 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

d) in casi isolati quando il proprietario della merce provveda direttamente all'operazione doganale e si tratti di merce di facile riconoscimento e di sicura classifica.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 luglio 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

(2783)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1941-XIX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Matera.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto-tipo dei Consorzi provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 54 del 10 marzo 1939-XVII, della provincia di Matera, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Matera;

Vista la deliberazione 31 marzo c. a. dell'assemblea straordinaria dei partecipanti, con la quale sono state approvate le modifiche degli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Matera, nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Matera è fissata in L. 100 ».

Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dall'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata, eseguano

i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2737)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 22 giugno 1941-XIX.

Approvazione della concessione a favore della G.I.L., di un campo sportivo in Badia Polesine.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Premesso, che con deliberazione del podestà di Badia Polesine n. 35/25/8 del 6 giugno 1928, approvata dall'autorità tutoria e successivamente rettificata con delibera n. 73/3409 del 7 agosto 1928, approvata dall'autorità tutoria, il comune di Badia Polesine concedeva in uso perpetuo ed esclusivo all'ex Opera nazionale Balilla l'erigendo campo sportivo con annessa palestra; con atto 28 ottobre 1928, n. 52, del Comune, reso esecutorio il 16 novembre 1928, n. 108000, divisione II, registrato a Badia Polesine il 20 novembre 1928, n. 220, mod. I, vol. 62, veniva stipulata una convenzione tra l'allora podestà di Badia Polesine e l'ex presidente del Comitato provinciale Opera nazionale Balilla di Rovigo; che successivamente l'Opera nazionale Balilla, dichiarando non valida la convenzione 28 ottobre 1928, n. 52, chiedeva la stipula di nuova convenzione; che la palestra non venne costruita e quindi resta solo l'uso del campo sportivo situato in via Roma e identificato in catasto al foglio XVII, mappa n. 120-*a*, ettari 2.61.80, rendita L. 361,28, e n. 121, ettari 0.05.79, rendita L. 8,57, dai confini: a levante e mezzodì, con proprietà di Ferracini Dante; ponente, con la strada provinciale Badia-Lendinara; a tramontana, con proprietà di Lovato Riccardo e Ferracini Dante;

Considerato che il comune di Badia Polesine cede il campo sportivo in libero uso alla Gioventù italiana del Littorio per il libero e completo svolgimento delle proprie attività; che il Comune provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla custodia e al pagamento delle imposte; l'opportunità di accettare tale concessione;

Veduta la convenzione a rogito del Comune 5 settembre 1933, rep. n. 150, approvata dall'autorità tutoria, registrata a Badia Polesine il 5 ottobre 1933, n. 87, mod. 1, vol. 65;

Veduto l'atto aggiuntivo 8 marzo 1941, rep. 16100, a rogito notaio Garbin di Badia Polesine, trascritto a Rovigo il 10 aprile 1941, n. 918 reg. gen. e 686 reg. part.;

Decreta:

La concessione come sopra disposta a favore della G.I.L. del campo sportivo in Badia Polesine, è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 giugno 1941-XIX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SERENA

(2686)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 21307, del 10 maggio 1941-XIX, il sig. Segrè Enea di Mario e fu Vicini Isolina, nato al Cairo d'Egitto il 25 novembre 1895 e residente a Milano, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Segrè » con quello « Vicini » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa al figlio minore Segrè Mario di Enea e di Nosotti Ada, nata a Milano il 23 dicembre 1925.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2760)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 luglio 1941-XIX - N. 149

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione	Cambio indicativo
Argentina (peso carta)	4,385	—	—
Belgio (belgas)	—	3,0423	—
Bolivia (boliviano)	—	—	0,3325
Brasile (milreis)	—	—	1 —
Bulgaria (leva)	—	23,20	—
Canadà (dollaro)	—	—	—
Cile (peso)	—	—	0,665
Danimarca (corona)	—	3,6680	—
Egitto (lira eg.)	—	—	—
Equador (sucre)	—	—	1,33
Estonia (corona)	—	4,6970	—
Finlandia (marka)	—	38,91	—
Francia (franco)	—	—	38,022
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045	—
Giappone (yen)	—	—	4,4792
Grecia (dracma)	—	—	—
Inghilterra (sterlina)	—	—	75,285
Islanda (corona)	—	—	3,0379
Lettonia (lat)	—	3,6751	—
Lituania (litas)	—	3,3003	—
Messico (peso)	—	—	3,895
Norvegia (corona)	—	4,3215	—
Olanda (fiorino)	—	10,09	—
Perù (soles)	—	—	2,8975
Polonia (zloty)	—	380,23	—
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7670	—
Romania (leu)	—	10,5263	—
Slovacchia (corona)	—	65,65	—
Spagna (peseta)	—	169,40	—
S. U. America (dollaro) (nom.)	19 —	—	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290	—
Svizzera (franco)	441 —	441 —	—
Turchia (lira T)	—	15,29	—
Ungheria (pengo)	—	3,85205	—
U.R.S.S. (rublo)	—	—	—
Uruguay (pesos)	—	—	8,2175
Venezuela (bolivar)	—	—	5,2250

Rendita 3,50 % (1906)	75,675
Id. 3,50 % (1902)	73,225
Id. 3 % lordo	53,20
Id. 5 % (1935)	92,575
Redimibile 3,50 % (1934)	72,425
Id. 5 % (1936)	94,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,80
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	97,45
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,175
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	98,80
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	99,10
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	99,175

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE I° PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 9 luglio 1941-XIX - N. 150

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione	Cambio indicativo
Argentina (peso carta)	4,385	—	—
Belgio (belgas)	—	8,0123	—
Bolivia (boliviano)	—	—	0,3325
Brasile (milreis)	—	—	1 —
Bulgaria (leva)	—	23,20	—
Canadà (dollaro)	—	—	—
Cile (peso)	—	—	0,665
Danimarca (corona)	—	3,6680	—
Egitto (lira eg.)	—	—	—
Equador (sucre)	—	—	1,33
Estonia (corona)	—	4,6970	—
Finlandia (marka)	—	38,91	—
Francia (franco)	—	—	38,022
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045	—
Giappone (yen)	—	—	4,4792
Grecia (dracma)	—	—	—
Inghilterra (sterlina)	—	—	75,285
Islanda (corona)	—	—	3,0679
Lettonia (lat)	—	3,6751	—
Lituania (litas)	—	3,3003	—
Messico (peso)	—	—	3,895
Norvegia (corona)	—	4,3215	—
Olanda (fiorino)	—	10,09	—
Perù (soles)	—	—	2,8975
Polonia (zloty)	—	380,23	—
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7670	—
Romania (leu)	—	10,5265	—
Slovacchia (corona)	—	65,66	—
Spagna (peseta)	—	169,40	—
S. U. America (dollaro) (nom.)	19 —	—	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290	—
Svizzera (franco)	441 —	441 —	—
Turchia (lira T)	—	15,29	—
Ungheria (pengo)	—	3,85205	—
U.R.S.S. (rublo)	—	—	—
Uruguay (pesos)	—	—	8,2175
Venezuela (bolivar)	—	—	5,2250

Rendita 3,50 % (1906)	75,425
Id. 3,50 % (1902)	73,225
Id. 3 % lordo	55,175
Id. 5 % (1935)	92,50
Redimibile 3,50 % (1934)	72,225
Id. 5 % (1936)	94,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,85
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	97,35
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,10
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	98,70
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	98,825
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	99,10

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nell'avviso-diffida n. 139 per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 in data 27 giugno 1941-XIX - il nominativo « Di Pietro » riferibile alla ricevuta n. 2665 rilasciata il 27 novembre 1939 dalla Sezione di Regia tesoreria di Bari, deve intendersi rettificato in: « Di Pierro ».

(2756)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il giorno 1° luglio 1941-XIX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Settala, provincia di Milano.

(2732)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società cooperativa di consumo di Pren di Feltre non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(2750)

Sostituzione del liquidatore del Consorzio « La Nuova Messina » fra cooperative edilizie in Messina

Con R. decreto 14 giugno 1941-XIX il cav. dott. Milio Orlando Antonio è stato nominato liquidatore del Consorzio « La Nuova Messina », fra cooperative edilizie di Messina e provincia, con sede in Messina, in sostituzione del rag. cav. Federico Sales.

(2751)

Avvisi di rettifica

Nel decreto Ministeriale in data 28 maggio 1941-XIX relativo alla sostituzione del sequestratario della ditta Cesare Cesana, con sede a Venezia - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 in data 25 giugno 1941-XIX - il nominativo del sequestratario Dino Belluzzi deve intendersi rettificato in « Dino Bellussi ».

(2755)

Nel decreto Ministeriale in data 28 maggio 1941-XIX relativo alla sostituzione di sequestratario di aziende - pubblicato col n. 2484 a pagina 2520 della *Gazzetta Ufficiale* n. 148 in data 26 giugno 1941-XIX - in luogo di: « Società Liverpool & London Globe - Genova » deve leggersi: « Società Liverpool & London Globe - Milano ».

(2758)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Guspini, in liquidazione, con sede in Guspini (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI; n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 5 gennaio 1940-XVIII che revoca la autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Guspini, con sede nel comune di Guspini (Cagliari), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 5 gennaio 1940-XVIII con il quale il dott. Arturo Saba è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerata l'opportunità di procedere alla revoca ed alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Dispone:

Il rag. Giuseppe Peddis di Giovanni è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Guspini, avente sede nel comune di Guspini (Cagliari), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento

delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del dott. Arturo Saba.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2749)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa popolare di prestiti goriziana, con sede in Gorizia

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa popolare di prestiti goriziana, consorzio a garanzia limitata, con sede in Gorizia e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il cav. uff. rag. Assuero Della Maestra è nominato commissario liquidatore della Cassa popolare di prestiti goriziana, consorzio a garanzia limitata, con sede in Gorizia, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2765)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a borse di reciprocità istituite dalla Slovacchia e dall'Ungheria per l'anno accademico 1941-42-XX a favore di italiani laureati o diplomati nel Regno.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Decreta:

E' aperto il concorso per l'assegnazione di borse di reciprocità istituite dalla Slovacchia e dall'Ungheria per l'anno accademico 1941-42-XX a favore di cittadini italiani laureati da Università o Istituti dell'ordine universitario o diplomati presso Accademie di belle arti o Conservatori di musica del Regno negli anni accademici 1935-1936, 1936-37, 1937-38, 1938-39 e 1939-40.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto universitario o artistico, rispettivamente della Slovacchia e dell'Ungheria.

Le borse della Slovacchia sono tre di corone 10.000 ciascuna, più 800 corone per spese di viaggio.

Le borse dell'Ungheria sono sei di 1800 pengos ciascuna.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'ordine universitario - Divisione III) non più tardi del 31 agosto 1941-XIX.

Coloro i quali aspirino a borse dell'una e dell'altra Nazione debbono presentare due domande distinte, allegando i titoli e i documenti richiesti ad una sola domanda e facendo riferimento ad essi nell'altra.

Il candidato deve indicare nella domanda:

a) nome, cognome ed esatto domicilio;

b) borsa di studio cui aspira;

c) la materia o il gruppo di materie oggetto degli studi cui egli intende dedicarsi;

d) Università o Istituto che desidera frequentare (la sede degli studi potrà essere variata da questo Ministero d'accordo col Governo straniero).

A corredo della domanda debbono essere presentati i seguenti titoli e documenti:

1) certificato comprovante l'iscrizione al P.N.F. o ai G.U.F., per l'anno in corso. Tale certificato deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere l'esatta indicazione della data d'iscrizione;

2) certificato delle votazioni riportato nei singoli esami di profitto e in quello di laurea o di diploma, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

3) certificato di nascita;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

6) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

7) stato di servizio militare;

8) certificato da cui risulti l'attività svolta nelle organizzazioni fasciste;

9) curriculum degli studi, documentato, da cui risulti in modo particolare fino a qual punto l'aspirante conosca la lingua dello Stato ove si dovrebbe recare a compiere gli studi e la preparazione nella disciplina o gruppo di discipline oggetto degli studi all'estero;

10) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica;

11) eventuali memorie a stampa o manoscritte, in tre copie, e qualsiasi altro titolo o documento che il candidato ritenga opportuno produrre;

12) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere legalizzati e quelli indicati ai numeri 1, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi alla data di presentazione della domanda.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari e non saranno accettati dopo il giorno stesso titoli o documenti, nonchè pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentito, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con provvedimento del Ministero a suo giudizio insindacabile.

Roma, addì 10 luglio 1941-XIX

Il Ministro: BOTTAI

(2796)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.